

Legge 23 Dicembre 1999, n. 488

**" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000)"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999 - Supplemento ordinario n. 227

Art. 1

(Risultati differenziali).

1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.

2. Per gli. anni 2001 e, 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza economico-finanziaria.

TITOLO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI

Art. 2.

(Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi:

" 2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalita', tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o piu' intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attivita' di consulenza e non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano

soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario, la differenza dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalita' puo' essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni, a non piu' del 50 per cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo, con esclusione della commissione percentuale, in questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.

2-quinquies: L'ente venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprieta' degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico.

2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo':

a) disciplinare modalita' e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto;

b) definire modalita' e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla meta' del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.

2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto al commi da 2-ter a 2-quinquies.

2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica".

2. Dopo la lettera F) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunta la seguente:

"f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente".

3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero e gli esercizi contributivi di riferimento.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del programma di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997. L'ente venditore e' tenuto a dare prioritá all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso l'ente venditore e' tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo le norme previste.

5. All'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: "frazionata" sono inserite le seguenti: "e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini";

b) alla lettera c), dopo le parole: " di cui alla lettera b)" sono inserite le seguenti: "nonché le modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d)".

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari).

1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti

previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari".

Art. 4.

(Patrimonio immobiliare dello Stato).

1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: "aventi valore significativo" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere".

2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze".

4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente: "99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversità animale e vegetale, le aree interne alle città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare la piena vitalità aziendale compresa quella di fondi confinanti, deve essere effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma".

5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri".

6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla seguente: "stipulati".

7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

8. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole: "di enti pubblici territoriali," sono inserite le seguenti: "ivi compresi gli Enti Parco nazionali,".

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano fino alla piena operativita' dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

10. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a societa' per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro piu' proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attivita' di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge".

11. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente: "3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio e' situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa e' tenuto a notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province e regioni hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorita' per l'esercizio del diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione".

12. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le attivita' svolte dalla societa' incaricata delle attivita' di dismissione e valorizzazione.

13. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.

14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attivano, entro il 31 dicembre 2000, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalita' stabilite nel comma 109 del citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996.

15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente articolo all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprieta' degli enti medesimi.

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.

Art. 5.

(Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa).

1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "avvenute in base a specifiche disposizioni di legge." sono soppresse;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla societa' "Ferrovie dello Stato-Societa' di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima societa'. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.";

c) al comma 3 sono soppresse le parole da: "le modalita' di trascrizione" a: "nonche".

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: "di ciascuna provincia", sono inserite le seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalita";

b) al comma 7, dopo le parole: " alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica";

c) al comma 9, dopo le parole: " Hanno titolo di prioritá", sono inserite le seguenti: " a parita' di prezzo ". Al medesimo comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali".

CAPO

II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 6.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. L'importo della deduzione spettante non puo' comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le

parole: " 26,5 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " 25,5 per cento";

c) all'articolo 12:
1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni";

d) all'articolo 13:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: " lire 1.680.000 ", " lire 1.600.000 ", " lire 1.500.000 ", " lire 1.350.000 ", " lire 1.250.000 " e " lire 1.150.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed F), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 1.750.000 ", " lire 1.650.000 ", " lire 1.550.000 ", " lire 1.400.000 ", " lire 1.300.000 " e " lire 1.200.000 ";
2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
" 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione" principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, cosi' determinata:
a) lire 190.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
1) lire 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno di eta'. ";
3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, e' inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:
" 2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. ";
4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: " lire 700.000 ", " lire 600.000 ", " lire 500.000 ", " lire 400.000 " e " lire 300.000 ", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 750.000 ", " lire 650.000 ", " lire 550.000 ", " lire 450.000 " e " lire 350.000 ";
e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: " Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze ";
f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: " 1 milione di lire " sono sostituite dalle seguenti: " 3 milioni di lire ";
g) all'articolo 13-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " 1 -quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida";
h) dopo l'articolo 13-bis e' inserito il seguente:
" Art. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di

unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. ";

i) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

" a- bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento; ".

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, le parole: " lire 270.000 " sono sostituite dalle seguenti: " lire 500.000.

3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.

7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: " di cui all'articolo 34, comma 4-quater " sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 10, comma 3-bis ".

8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto e' ridotta dal 98 al 92 per cento.

9. E' attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle societa' e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:

a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita';

b) si trovano collocati in mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative;

d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica;

e) sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

10. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 9 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

11. Il credito d'imposta di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportabile nei periodi d'imposta successivi ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

12. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalita' di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, e' sostituito dal seguente:

" 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ".

13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonche' le somme aggiuntive corrisposte dalle universita', a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

14. E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: " un importo pari al 41 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " una quota ";

b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

" 1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione ";

c) al comma 3, le parole: " e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997 " sono sostituite dalle seguenti: " e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997 ";

d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento ".

16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un'importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di piu' contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma.

17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 " fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999 l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3, 10 e del 3,75 per cento ";

b) nel comma 2, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 " fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento ".

18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.

19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e' ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.

20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, e' autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per

l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Al comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto ".

22. All'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sono soppresse le parole: " e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose ";
b) dopo la lettera d-bis) e' inserita la seguente:
" d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici ".

Art. 7.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile).

1. Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, e' ridotta di un quarto.

5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al 3 per cento.

7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: " i trasferimenti coattivi: 8 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento ".

8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Gli esercenti attivita' d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni,

possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. L'adeguamento di cui al comma 9 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto.

13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento può essere effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire è possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

15. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituita dalla seguente:

" e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; ".

16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.

17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: " di vendita al dettaglio e all'ingrosso " sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa ";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
" 1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo";

C) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalita' e' conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001".

18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000. In questo caso la deducibilita' delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e' consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.

Art. 8.

(Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni).

1. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge.

2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, concernente l'istituzione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, le parole: " se detto valore supera 250 milioni di lire " sono sostituite dalla seguenti: " se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2001".

Art. 9.

(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).

1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilita' dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non e' soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita' civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalita' di versamento del contributo unificato.

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.

10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

Art. 10.

(Imposta di registro sui conferimenti in società).

1. AL testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente:

" Art. 50. - (Atti ed operazioni concernenti società, enti consorzi associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole). - 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile e' costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo ";

b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

" 2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000. ";

c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:

1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: " 1 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " lire 250.000 ";

2) le note sono sostituite dalle seguenti:

" NOTE - I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste. ";

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.

2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.

3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della

proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 11.

(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale).

1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

" 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale. ";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;

b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;

c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;

d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24. ";

e) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.

3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che vengano installate successivamente al 1° gennaio 2000, non è dovuto il canone annuo per le concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei.

4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

" 1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorché ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonché gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento ".

Art. 12.

(Oli emulsionati).

1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserita, prima della voce " Gas di petrolio liquefatti (GPL) ", la seguente voce: " Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi ".

2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato successivamente alla data di

entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 e' sostituita dalla seguente:

"c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno".

5. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: " negli esercizi di ristorazione e " sono soppresse;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: " nel settore alberghiero, " sono inserite le seguenti: " negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, ";

c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: " Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti ".

Art. 13.

(Disposizioni in materia di attivita' marittime).

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: " sulle retribuzioni corrisposte " sono sostituite dalle seguenti: " sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti ".

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 e' attribuito anche ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da crociera attivita' commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 si applicano anche al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attivita' indicate al comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attivita' di escursione comunque realizzata, le predette disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.

4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' ogni altra attivita' commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attivita' crocieristica".

5. All'articolo 17 della citata legge n. 856 del 1986, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

" 3-bis. I servizi e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ".

Art. 14.

(Esecuzione di rimborsi di modesta entita').

1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al Servizio sanitario nazionale nonché alle tasse ed altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di Procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalità un importo non superiore a 10 miliardi di lire è destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiore a 5 milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.

Art. 15.

(Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge n. 133 del 1999).

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.

Art. 16.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico -alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;

d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;

e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.

2. Nel canone di cui al comma 1 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.

Art. 17.

(Disposizioni concernenti le camere di commercio).

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potra' comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ".

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo importo deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.

3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualita' anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.

4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e nazionali.

Art. 18.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:

" f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; ".

2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituito dal seguente:

" 3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".

TITOLO				III
DISPOSIZIONI	IN	MATERIA	DI	SPESA
CAPO				I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI				

Art. 19.

(Rinnovi contrattuali).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e' utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.

5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 20.

(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time).

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale, non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999";

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
" 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. ";

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le prioritaria' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il

Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. ";

d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: " ivi comprese " fino alla fine del periodo;

e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
" 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative ";

f) il comma 18 e' sostituito dai seguenti:
" 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purché cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro ";

g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
" 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre

la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite ".

2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: " Nell'ambito del medesimo comparto ". Al medesimo articolo 33, il comma 2 e' abrogato.

3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e' elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.

Art. 21.

(Riduzione di personale del comparto della scuola).

1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge, nonche' quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40 della citata legge n. 449 del 1997. Tale riduzione e' disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densita' demografica.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

Art. 22.

(Conferma della disciplina relativa alle indennita' ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennita', i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennita', compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.

Art. 23.

(Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca).

1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: " nonche', a domanda " fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: " nonche', a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente ".

Art. 24.

(Affitti e fitti figurativi).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma 1.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al

medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1 dovranno valutare i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari del territorio nazionale del Ministero delle finanze.

5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4.

6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente.

Art. 25.

(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico).

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese, previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 26.

(Acquisto di beni e servizi).

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

Art. 27.

(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile).

1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con interventi di carattere umanitario, nonché le rassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.

2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1.

4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate " Consumi intermedi " sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1° ottobre 2000 e al 1° aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per il periodo 1° ottobre 31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalità di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera c). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.

8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso.

9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:
a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.

10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere, il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Quaranta miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: " 24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001 " sono soppresse.

11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo e' rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

12. Per garantire con carattere di stabilita' l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attivita' su base triennale, stabilendo le prioritari, i tempi e le modalita' di attuazione, nonche' le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalita' sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.

13. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: " 30 giugno 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 30 settembre 2000 ";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del regolamento non e' piu' dovuto il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ".

14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla prevista autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla predetta autorizzazione.

15. Per garantire con continuita' l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziari e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attivita' istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attivita' su base biennale, stabilendo le prioritari, i tempi e le modalita' di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
" a- bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1° gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonche', ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:

1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;
2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;
3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2 ".

17. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: " comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali " sono soppresse e le parole: " non superiore " sono sostituite dalle seguenti: " non inferiore ".

18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine puo' essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.

19. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e' sostituito dal seguente:

" 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 ".

Art. 28.

(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attivita' libero-professionale).

1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda e' dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.

4. La partecipazione ai proventi delle attivita' professionali di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, rese in regime libero-professionale, e' stabilita dai contratti collettivi nazionali; per quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non puo' essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.

5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformita' ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonche' una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.

6. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.

7. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.

8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire al fondo per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo e' integrato a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue; corrispondentemente le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità predispone una relazione che attesti la situazione dell'attività libero-professionale dei medici nelle strutture pubbliche. La relazione è trasmessa al Parlamento.

10. Al fine di potenziare le attività previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.

11. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

12. Per consentire il potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

13. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che risultino essere state inserite nei programmi di intervento per la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti e siano già state ammesse ai finanziamenti disposti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, conservano il contributo attribuito a condizione che:

a) le IPAB stesse, ancorché depubblicizzate, risultino essere enti senza scopo di lucro;
b) le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente di destinazione

d'uso;
c) le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti realizzate dalle IPAB stesse siano accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

14. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è elevata al 2,5 per cento.

15. Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti anni.

16. All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6 ".

17. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 29.

(Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica).

1. Entro il 30 giugno 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, secondo criteri e modalità di ripartizione che tengano conto di principi di equità distributiva, stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale un acconto sulla quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. In ogni caso, i grossisti sono tenuti al versamento del contributo soltanto per le vendite effettuate alle farmacie delle regioni che hanno determinato il superamento del limite di spesa farmaceutica. Per le farmacie si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.

2. L'acconto di cui al comma 1 è determinato detraendo dall'ammontare totale del contributo dovuto l'importo equivalente alla quota di aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento non rifinanziata dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 ottobre 2000, è stabilito il termine per il versamento del saldo da effettuare comunque entro il 31 dicembre 2000. Per i grossisti l'acconto previsto dal primo periodo del presente comma è, in ogni caso, corrisposto in non meno di tre rate annuali stabilite con il decreto di cui al comma 1. Entro il 30 settembre 2000 il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fornendo elementi e proposte per

una revisione di tali margini e l'eventuale adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto puo' registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.

4. Fermo restando, per le specialita' medicinali a base di principi attivi per i quali e' scaduta la tutela brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialita' medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e' ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE.

5. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 4:

- a) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;
- b) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalita' di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo;
- c) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla Commissione unica del farmaco (CUF) rilevante sotto il profilo terapeutico;
- d) le specialita' medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.

6. Restono comunque esclusi dalle riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

7. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialita' siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione " medicinali già classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità " deve intendersi riferita al regime di rimborsabilità introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

9. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già estese in via sperimentale alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.

10. Il Ministero della sanità trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.

11. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997, puo' essere prevista, sul prezzo ex fabbrica, l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.

12. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanità sospende l'autorizzazione concessa ".

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' aggiunto il seguente:

" 2- bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanità ai sensi dei commi 1 e 2 e' disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui e' documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi".

14. Il Ministero della sanità predispone annualmente una relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione e' trasmessa al Parlamento.

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

Art. 30.

(Patto di stabilita' interno).

1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo cosi' risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obbiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Il disavanzo e' calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno, nonche' quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezialita'. Agli enti partecipanti al patto di stabilita' interno e' consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facolta' di valutare la propria conformita' al patto di stabilita' interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999".

3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresì una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obbiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obbiettivo.

4. Le giunte regionali e provinciali nonche' quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obbiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti Commissioni Parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno.

6. Qualora l'obbiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione minima di 50 punti base sul tasso d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione comunque non puo' eccedere per ciascun mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora l'obbiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione e' concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obbiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui e' aumentata a 100 punti base. Le modalita' tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2000.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dai presidenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalita' della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.

8. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

" 2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere in particolare a:

a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;

d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a societa' controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;

e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al Principio di efficienza ed economicita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;

g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2001, salva la facolta' degli enti locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000; restano fermi i valori percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1 ".

9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione e' rinviata al 1° gennaio 2001, o del decreto legislativo che sara' emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.

10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;

d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.

11. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tale fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unita' immobiliari a mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non

sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ".

12. Fino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi dei comuni che nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.

14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.

15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilita' interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.

16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalita' stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

17. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: " 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 " sono aggiunte le seguenti: " e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato ".

18. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi. 19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000.

20. E' soppressa l'indennita' di lire 2 per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 31.

(Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti).

1. La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua modalita' di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.

2. La riduzione di cui al comma 1 e' da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state già deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.

Art. 32.

(Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali).

1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza e' coperta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residue alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale riduzione e' operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione puo' essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni di legge.

Art. 33.

(Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: " dal 1° gennaio 2000 " sono sostituite dalle seguenti: " dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 ".
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilita', in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16 ".
3. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
" 4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ".
4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato il comma 3.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: " a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ".
6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono abrogati il secondo periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.
7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato.

Art. 34.

(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario).

1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilita' interno, promuove le necessarie intese tra le regioni affinche' queste provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonche' la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.

CAPO

III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 35.

(Gestioni previdenziali).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attivita' commerciali ed alla gestione artigiani, e' stabilito per l'anno 2000, rispettivamente in lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: ", per gli esercizi 1998 e 1999, ".

Art. 36.

(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalita' e tempi di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibilile disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

Art. 37.

(Contributo su pensioni con importo elevato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarieta' nella misura del 2 per cento secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalita' stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabiliti modalita', condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonche' dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

Art. 38.

(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi).

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtu' della nomina, che provvedera' a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora non intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1 secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, non effettuano i versamenti relativi.

4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e' riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attivita' dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni gia' versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.

Art. 39.

(Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorita' indipendenti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorita' indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorita' indipendenti, gia' iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorita' od organismo ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero

spettati, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attivita' di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorita' e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Art. 40.

(Norma di trasparenza).

1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che erogano ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonche' quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, e' fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni. Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.

Art. 41.

(Fondi speciali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternita', ove dovuto.

2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole gia' previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1:

a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, e' stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessive lire 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale importo nel triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo puo' essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;

b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e' stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi all'INPS.

Art. 42.

(Fondo di previdenza per il clero).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, e' aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973.

2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 e' stabilita l'elevazione a 68 anni dell'eta' anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale e' stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i

requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione. L'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni.

3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n.903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.

5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n.903, le parole: " pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie ".

6. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 è estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.

Art. 43

(Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:

- a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;
- b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;
- c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.

3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede, attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.

6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuita' delle funzioni.

7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 44.

(Disposizioni in materia di obblighi contributivi).

1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto-Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

Art. 45.

(Disposizioni in materia di autotrasporto).

1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua di lire:

a) 41 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;

b) 23 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;

c) 90 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.

CAPO

IV

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 46.

(Mutui con oneri a carico dello Stato).

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del presente articolo.

Art. 47.

(Rimborso dei buoni postali).

1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' inserito il seguente:

" ART. 178-bis - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). - 1. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro ".

2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato i sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, resta applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 48.

(Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidita').

1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:

" Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro

carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario ".

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' autorizzare interventi di gestione delle disponibilita' liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditivita', affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilita' finanziaria.

3. Su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

TITOLO					IV
INTERVENTI		PER		LO	SVILUPPO
CAPO					I
DISPOSIZIONI	PER	AGEVOLARE	LO	SVILUPPO	DELL'ECONOMIA
E DELL'OCCUPAZIONE					

Art. 49.

(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita').

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali e' riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, e' rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternita', alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.

3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonche' degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.

4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote-contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono cosi' modificate:

a) per i datori di lavoro:

1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura del 23,81 per cento;

2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' soppresso;

3) il contributo per assegni al nucleo familiare e' stabilito nella misura del 2,48 per cento;

4) il contributo per l'indennita' di malattia e' stabilito nella misura del 2,22 per cento;

5) il contributo per l'indennita' di maternita' e' ridotto dello 0,57 per cento;

b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale

di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura dell'8,89 per cento.

5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).

6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' abrogato.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;

b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato, e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8 sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

12. A decorrere dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternita', alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore.

14. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.

15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, e' valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 50.

(Misure per l'occupazione).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: " a decorrere dal periodo di imposta " fino a: " un milione di lire annue " sono sostituite dalle seguenti: " un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi ".

Art. 51.

(Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo).

1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: " 0,5 punti percentuali " sono sostituite dalle seguenti: " un punto percentuale ";

b) al terzo periodo, le parole: " di un punto percentuale " sono - sostituite dalle seguenti: " di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali ";

c) al quarto periodo, le parole: " e agli assegni al nucleo familiare " sono sostituite dalle seguenti: " , agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera ";

d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale ".

2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' prevista la facolta' di riscattare annualita' di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facolta' di riscatto e' posta a carico dell'interessato e puo' essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualita'. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, e' stabilita la disciplina della facolta' di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, tenendo conto della parametrizzazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.

3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; ", sono inserite le seguenti: " la riduzione e' pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10 comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; ".

4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, le parole: " al 6 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " al 7 per cento ", a decorrere dal 19 gennaio 2001.

Art. 52.

(Incremento delle pensioni sociali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili.

2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.

Art. 53.

(Libri di testo).

1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.

Art. 54.

(Ulteriori finanziamenti).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

2. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
" b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro ".

4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonche' all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e' prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

5. Ai fini della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni le modalita' ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici, le modalita' di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora piu' elevati di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma.

6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge n. 317 del 1991. Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche gia' disposte per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.

Art. 55.

(Disposizioni per la Regione siciliana).

1. A saldo di quanto dovuto per gli anni dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana e' corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.

Art. 56.

(Interventi in materia di sicurezza stradale).

1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 57.

(Disposizioni per il territorio del Sulcis).

1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della

Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 58.

(Tutela dell'ecosistema marino).

1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Mediterraneo con particolare riferimento al Canale di Sicilia' e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

Art. 59.

(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita').

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualita' ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, a partire dal 1° gennaio 2000 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60, e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti. In caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo e' dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto.

2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata " Fondo Per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita' ", ai fini della successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati:

a) al potenziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie piu' diffuse;

b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;

c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola.

3. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.

5. A partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.

Art. 60.

(Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. I termini temporali indicati nell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono riferiti alla data di stipulazione dei contratti ad esecuzione continuata o differita.

Art. 61.

(Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997).

1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997, n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzate nell'anno 2000.

Art. 62.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:

- a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 1761 e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano già stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni;
- b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unità, nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;
- c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere è valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;
- d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;
- e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11 miliardi;
- f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione c/o riorganizzazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più di 1.500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;
- g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- h) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10 miliardi;
- i) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).

2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al trattamento di mobilità, e), t), h) e i), è ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45 comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano licenziati, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al predetto trattamento può essere concessa nel limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le parole: " 25 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 35 miliardi ";

b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 "; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 " e le parole: " per l'anno 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " per ciascuno degli anni 1999 e 2000 ";

b) al comma 2, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 ".

6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.

Art. 63.

(Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare).

1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attivita' in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: " 10 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 110 miliardi ".

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2000. Al fine di promuovere il ricorso ai predetti accordi nonche' di favorire la creazione delle condizioni per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', con proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite massimo di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e l'adozione degli incentivi ivi previsti sono subordinate all'autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee.

4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro ".

Art. 64.

(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo).

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati ";

b) all'articolo 1, comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo' presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi; ";

c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: " Al prestatore di lavoro temporaneo non puo' comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello piu' basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo

come avente carattere esclusivamente transitorio ";
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

" ART. 5. - (Interventi specifici per i lavoratori temporanei). 1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:

a) come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

3. Il Fondo di cui al comma 2 e' attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.

4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2.

5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2 ";

e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: " comma 2, lettera a), " sono inserite le seguenti: " ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3 " e sono aggiunte, in fine, le parole: " e le relative percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8 ".

2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le somme versate ai sensi della previgente disciplina di cui al medesimo articolo 5 destinate al finanziamento delle iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.

CAPO

II

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

Art. 65.

(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa).

1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993 e' sostituito dal seguente:

" 3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della societa' per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano ".

2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' abrogato.

Art. 66.

(Modalita' di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono individuate entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in societa' per azioni, di cui e' consentita la dismissione, oltre che con le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalita', definite con lo

stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a realizzare la massimizzazione del gettito per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione. L'individuazione può esclusivamente riguardare le partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire 100 miliardi, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato. Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994.

2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere introdotti esclusivamente per rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche per quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione, e in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definiti i Criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici. 5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo.

Art. 67.

(Disposizioni particolari in materia di investimenti).

1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel periodo 2000-2006, è autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000 miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai "patti per la sicurezza" che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.

TITOLO

V

NORME FINALI

Art. 68.

(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada).

1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997. 3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione da parte del prefetto è fissato in centottanta giorni.

5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.

Art. 69.

(Rimborso della tassa sulle concessioni governative).

1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e' determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.
2. Importo di cui al comma 1 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 70.

(Fondi speciali e tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione e' effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera t), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente legge.

Art. 71.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO A

(Articolo 8, comma 1)

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000:

b) aliquote sull'eredità e sulle
quote ereditarie, sui legati e
sulle donazioni

Valore imponibile a) aliquote fratelli altri parenti altri
(scaglioni in sul valore e sorelle fino al soggetti
milioni di globale affini in quarto grado
lire) netto linea e affini
dell'asse retta in linea
ereditario collaterale
e delle fino al terzo
donazioni grado

Oltre 10 fino a 100		3	6	
Oltre 100 fino a 250	3	5	8	
Oltre 250 fino a 350	6	9	12	
Oltre 350 fino a 500	7	10	13	18
Oltre 500 fino a 800	10	15	19	23
Oltre 800 fino a 1.500	15	20	24	28
Oltre 1.500 fino a 3.000	22	24	26	31
Oltre 3.000	27	25	27	33

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2001:

b) aliquote sull'eredità e sulle
quote ereditarie, sui legati e
sulle donazioni

Valore imponibile a) aliquote fratelli altri parenti altri
(scaglioni in sul valore e sorelle fino al soggetti
milioni di globale affini in quarto grado
lire) netto linea e affini
dell'asse retta in linea
ereditario collaterale
e delle fino al terzo
donazioni grado

Oltre 10 fino a 100		3	6	
Oltre 100 fino a 250	3	5	8	
Oltre 250 fino a 350	6	9	12	
Oltre 350 fino a 500	10	13	18	
Oltre 500 fino a 800	10	15	19	23
Oltre 800 fino a 1.500	15	20	24	28

Oltre 1.500 fino a 3.000	22	24	26	31
Oltre 3.000	27	25	27	33

TABELLA 1
(Articolo 9, comma 2)

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo e' dovuto nei seguenti importi:

- a) nulla e' dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
- b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;
- c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000;
- d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;
- e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;
- l) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;
- g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000.

2. I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato e' dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e' ridotto alla meta'. Il contributo non e' dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo 669-quater del codice di procedura civile.

5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare e' dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera c) del comma 1 della presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto e' quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente tabella ridotto alla meta'.

6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, e' dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di piu' fogli o piu' pagine.

TABELLA 2

(Articolo 12, comma 2)

ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO
PER LA DETERMINAZIONE DELLE ACCISE DELLE EMULSIONI

Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al
15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella
combustione:

a) emulsione con oli da gas Lire 657.774 per mille litri
usata come carburante

b) emulsione con oli da gas Lire 657.774 per mille litri
usata come combustibile
per riscaldamento

c) emulsione con olio combustibile
denso usata come combustibile
per riscaldamento:

- con olio combustibile ATZ Lire 79.200 per mille chilogrammi

- con olio combustibile BTZ Lire 39.600 per mille chilogrammi

d) emulsione con olio combustibile
denso per uso industriale:

- con olio combustibile ATZ Lire 79.200 per mille chilogrammi

- con olio combustibile BTZ Lire 39.600 per mille chilogrammi

TABELLA 3

(Articolo 54, comma 1)

	2000	2001	2002	Anno Terminale
--	------	------	------	-------------------

(milioni di lire)

1 Legge n. 808 del 1985,
articolo 3, primo comma,
lettera a); decreto-legge
n. 547 del 1994, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 644 del 1994,
articolo 2, comma 6:
Settore aeronautico
(Industria, commercio e - 45.000 - 2015
artigianato - 6.2.1.16
- cap. 7902)..... - 44.000 2016

2 Legge n. 67 del 1988,
articolo 17, comma 5:
Interventi di ricostruzione
nelle zone colpite da
eventi sismici (Belice)
(Tesoro, bilancio e - 5.000 - 2015
programmazione economica
- 7.2.1.7 - cap. 9573).... - - 5.000 2016

3 Decreto-legge n. 9

del 1992, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 217 del 1992
Ammodernamento e
potenziamento Polizia
di Stato, Arma dei
carabinieri, Corpo della
guardia di finanza e
Corpo nazionale dei
vigili del fuoco
(Interno - 7.2.1.2
- cap. 7401)..... - 30.000 - - 2008
- 150.000 - - 2009

4 Legge n. 32 del 1992:
Disposizioni in ordine
alla ricostruzione nei
territori di cui al testo
unico delle leggi per gli
interventi nei territori
della Campania,
Basilicata, Puglia e
Calabria colpiti dagli
eventi sismici del
novembre 1980, del
febbraio 1981 e del
marzo 1982, approvato
con decreto legislativo
30 marzo 1990, n. 76
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica
- 20.2.1.2 - cap. 9336)... - - 5.000 2016

5 Legge n. 139 del 1992;
legge n. 798 del 1984,
articolo 3, primo comma;
legge n. 295 del 1998,
articolo 3, comma 2; legge
n. 448 del 1999,
articolo 50, comma 1,
lettera b): Prosecuzione
degli interventi per
la salvaguardia di Venezia
(Lavori pubblici - 2.2.1.4 - 50.000 - 2015
- cap. 7156)..... - 50.000 2016

6 Legge n. 211 del 1992,
articolo 9: Trasporto rapido
di massa (Trasporti 37.000 - 2015
e navigazione - 2.2.1.6
- cap. 7068) - - 40.000 2016

7 Legge n. 211 del 1992,
articolo 10: Trasporto rapido
di massa (Trasporti - 2.2.1.6 9.000 2015
e navigazione
- cap. 7070).... - - 10.000 2016

8 Decreto-legge n. 517

del 1996, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 611 del 1996,
articolo 1, comma 3:
Potenziamento e
ammodernamento delle
ferrovie in concessione
ed in gestione
commissariale governativa
(Trasporti e navigazione

- 2.2.1.3 - cap.	-	35.500	-	2015
7033).....	-	-	45.500	2016

9 Legge n. 662 del 1996,
articolo 1, commi 90, 91
e 92; legge n. 331 del
1985, articolo 1;
legge n. 910 del 1986,
articolo 7, comma 8:

Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7114)....	-	50.000	-	2015
(Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7119)....	-	10.000	-	2015

10 Legge n. 662 del 1996,
articolo 2, comma 203,
lettera b): Intesa
istituzionale di
programma Basilicata;
decreto legislativo n. 76
del 1990, articolo 23,
comma 2: Interventi di
viabilità della Valle

d'Agri (Lavori pubblici - 5.2.1.3 - cap. 8067)....	-	15.000	-	2015
	-	-	15.000	2016

11 Legge n. 662 del 1996,
articolo 2, comma 203,
lettera b): Intesa
istituzionale di programma
Friuli-Venezia Giulia;
decreto del Presidente
della Repubblica n. 101
del 1978, articolo 1:

Interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.17 - cap. 7281)...	-	30.000	-	2015
---	---	--------	---	------

12 Decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1999:

Interventi di ricostruzione
nelle zone colpite da eventi
sismici (Umbria e Marche)

(Tesoro, bilancio e
programmazione economica - 9.000 - 2015
- 20.2.1.2-cap. 9332)..... - - 10.000 2016

13 Legge n. 194 del 1998,
articolo 2, comma 5:
Parco autobus (Trasporti - 67.000 - 2015
e navigazione - 2.2.1.5
- cap. 7056)..... - - 62.000 2016

14 Legge n. 362 del 1998,
articolo 1, comma 1:
Edilizia scolastica
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica
- 3.2.1.15 - cap. 7262)... - 40.000 - 2015

15 Legge n. 413 del 1998,
articolo 9: Opere
infrastrutturali relative
ai porti e per la
realizzazione delle
autostrade del mare
(Trasporti e navigazione - 45.000 - 2015
- 4.2.1.4 - cap. 7265)..... - - 41.000 2016

16 Legge n. 426 del 1998,
articolo 4, comma 8:
Piano di risanamento
ambientale dell'area
portuale di Genova
(Ambiente - 1.2.1.4
- cap. 7081)..... - - 4.000 2012

17 Legge n. 140 del 1999
articolo 8: Fondo per
l'innovazione degli
impianti a fune (Industria,
commercio e artigianato
- 6.2.1.16 - cap. 7803)... - 5.000 - 2015

18 Legge n. 144 del 1999
articolo 32 comma 5:
Interventi di sicurezza - 25.000 - 2015
stradale (Lavori pubblici
- 2.2.1.3 - cap. 7125).... - - 40.000 2016

19 Legge n. 144 del 1999
articolo 43, comma 1:
Opere funzionali al
progetto Malpensa 2000
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica
- 3.2.1.54 - cap. 7705)... - 30.000 - 2015

TOTALE LIMITI DI IMPEGNO
AUTORIZZATI..... 30.000 657.500 438.500

SPESA COMPLESSIVA

ANNUA..... 30.000 687.500 1.059.000

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 71, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2000	2001	2002
(importi in miliardi di lire)			
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Tabella " A " (1).....	492	1.397	1.849
Nuove o maggiori spese correnti:			
Articolato.....	3.698	6.270	7.215
Rinnovi contrattuali.....	672	2.070	2.768
Separazione assistenza -previdenza.....	619	619	619
Assegno di maternità.....	92	186	188
Incremento fondo scuola.....	0	123	320
Riduzione costo lavoro (maternità, autotrasporto, ecc.).....	1.572	2.127	1.201
Incremento pensioni sociali....	98	100	103
Fondo copertura accelerazione DIT.....	0	500	1.500
Sostegno emittenti locali.....	40	40	40
Altre misure.....	605	505	476
Tabella " C ".....	1.310	769	1.188
Minori entrate correnti:			
Articolato.....	8.093	11.086	9.423
Sgravi fiscali.....	7.970	10.198	9.803
Copertura super DIT (legge n. 133 del 1999).....	1.000	1.000	0
Canoni concessione radiotelevisivi.....	77	0	0

(importi in miliardi di lire)			
(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse	3.410	4.805	5.559

2000 = miliardi 12.568;			

2001 = miliardi 7.686;			

2002 = miliardi 3.561.			

Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Allegato C.3, bilancio) al netto delle seguenti regolazioni debitorie	2.918	3.408	3.710

2000 = miliardi 10.275;			

2001 = miliardi 10.000;			

2002 = miliardi 9.725.			

Variazioni del fondo speciale derivanti dalla legge finanziaria.....	492	1.397	1.849

Fondo globale nuova legislazione.....	15.978	12.491	9.120

Regolazioni contabili nuova legislazione.....	12.568	7.686	3.561

Fondo globale legislazione vigente.....	13.193	13.408	13.435

Regolazioni contabili legislazione vigente.....	10.275	10.000	9.725

Regolazioni contabili.....	12.568	7.686	3.561

Tesoro.....	6.211	1.561	561

NOTE	2000	2001	2002
(importi in miliardi di lire)			
Politiche agricole.....	1.357	1.125	0
Sanità.....	5.000	5.000	3.000
Tesoro.....	245	245	245

Tesoro.....	316	316	316
Tesoro.....	5.000	1.000	0
Tesoro.....	650	0	0
Politiche agricole.....	500	275	0
Politiche agricole.....	107	100	0
Politiche agricole.....	750	750	0
Sanità.....	5.000	5.000	3.000
TOTALE.....	12.568	7.686	3.561

**BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI ANNI 1999-2002**

	1999	Previsioni		
	assestato	2000	2001	
(importi in miliardi di lire)				
A) LEGISLAZIONE VIGENTE				
A. 1) Entrata.....	24.047,1	25.400,0	27.300,0	28.500,0
Rimborsi IVA.....	19.000,0	19.400,0	21.300,0	22.500,0
Anticipo concessionari.....	4.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Fondo ammortamento titoli di Stato...	547,1	0,0	0,0	0,0
A.2) Spesa.....	69.772,5	48.791,8	37.300,0	38.225,0
Rimborsi IVA.....	19.000,0	19.400,0	21.300,0	21.500,0
Anticipo concessionari.....	4.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Fondo ammortamento titoli di Stato...	664,3	0,0	0,0	0,0
Rimborso crediti di imposta con titoli di Stato.....	5.850,0	5.441,5	0,0	0,0
Applicazione sentenze Corte costituzionale....	1.682,5	0,0	0,0	0,0

Crediti di imposta: incentivi per la rottamazione.....	75,0	0,0	0,0	0,0

Gioco del lotto...	4.154,0	0,0	0,0	0,0

Anticipazioni di tesoreria pregresse:				

INPS.....	6.327,0	0,0	0,0	0,0

INPDAP.....	3.875,0	0,0	0,0	0,0

Ripiano disavanzi pregressi USL.....	3.320,0	0,0	0,0	0,0

Risorse comunitarie.....	700,0	0,0	0,0	0,0

Fondo globale corrente.....	13.055,0	10.275,0	10.000,0	9.725,0

Compensazione ARIET.....	538,0	0,0	0,0	0,0

Invalidi civili...	6.031,7	5.875,3	0,0	0,0

Rimborsi d'imposta non residenti.....	0,0	800,0	0,0	0,0

Rimborsi imposte dirette procedura automatizzata....	0,0	1.000,0	0,0	0,0

B) NUOVA LEGISLAZIONE

B.1) Spesa	0,0	10.062,0	-2.314,0	-6.164,0

Fondo sanitario nazionale: saldo IRAP anno 1998....	0,0	7.333,0	0,0	0,0

Fondo globale di parte corrente (differenziale)...	2.293,0	-2.314,0	-6.164,0	

Fondo globale conto capitale....	436,0	0,0	0,0	

Effetto sul saldo netto da finanziare (+ : positivo)....	45.725,4	33.453,8	7.686,0	3.561,0

TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2000	2001	2002
(milioni di lire)			

1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica..	7.162.604	3.069.254	2.302.304

Di cui: regolazione debitoria			

2000:	6.211.000		

2001:	1.561.000		

2002:	561.000		

Ministero delle finanze....	57.735	160.146	528.021

Ministero della giustizia.....	136.437	198.537	278.537

Ministero degli affari esteri.....	320.179	253.278	260.778

Ministero della pubblica istruzione.....	688.369	735.273	735.273

Ministero dell'interno.....	205.450	243.000	213.000

	(a)	(a)	(a)
Ministero dei trasporti e della navigazione.....	229.300	563.800	662.500

Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali			

2000:	85.000		

2001:	85.000		

2002:	85.000		

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni, all'accantonamento di segno negativo
 contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti
 importi: 2000: 100.000; 2001: 200.000; 2002: 300.000.

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2000	2001	2002
(milioni di lire)			
Ministero della difesa.....	94.790	373.999	629.999
Ministero delle politiche agricole e forestali.....	1.382.250	1.135.750	10.750
Di cui: regolazione debitoria			
2000:	1.357.000		
2001:	1.125.000		
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.....	3.000		
Ministero del lavoro e della previdenza sociale...	209.600	309.600	309.600
Ministero del commercio con l'estero.....	20.000	40.000	40.000
Ministero della sanità.....	5.199.250	5.202.200	3.198.400
Di cui: regolazione debitoria			
2000:	5.000.000		
2001:	5.000.000		
2002:	3.000.000		
Ministero per i beni e le attività culturali.....	58.270	79.370	24.500
Ministero dell'ambiente....	120.376	136.676	70.876
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.....	190.000	190.000	155.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE.....	16.077.610	12.690.883	9.419.538

2) Accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate

	(a)	(a)	(a)
Ministero dei trasporti e della navigazione.....	- 100.000	- 200.000	- 300.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE.....	- 100.000	- 200.000	- 300.000
TOTALE TABELLA A.....	15.977.610	12.490.883	9.119.538

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, all'accantonamento di segno positivo
contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

**TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE**

MINISTERI	2000	2001	2002
-----------	------	------	------

(milioni di lire)

1) Accantonamenti di segno
positivo per nuove o
maggiori spese o riduzioni
di entrate

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica....	1.408.763	1.418.500	1.160.000
---	-----------	-----------	-----------

Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali

2000: 7.000

2001: 119.000

2002: 119.000

Ministero dell'interno.....	27.500	27.500	2.000
-----------------------------	--------	--------	-------

	(a)	(a)	(a)
Ministero dei lavori pubblici.....	301.200	400.200	372.200

Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali

2000.: 70.000

2001: 178.000

2002: 179.000

Ministero dei trasporti e
della navigazione..... 134.000 214.500 236.000

Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali

2000: 129.000

2001: 150.000

2002: 172.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti
importi: 2000: 104.000; 2001: 143.000; 2002: 143.000.

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2000	2001	2002
(milioni di lire)			
Ministero delle comunicazioni..	211.800	216.800	220.800

Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			

2001: 6.000			

2002: 6.000			

Ministero delle politiche agricole e forestali.....	1.482.800	1.051.800	982.800

Di cui:			
regolazione debitoria			

2000: 436.000			

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato...	121.000	122.000	125.000

Ministero per i beni e le
attività culturali..... 76.000 84.000 79.000

Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali

2000: 3.000

2001: 5.000

2002: 5.000

Ministero dell'ambiente..... 115.000 125.000 55.000

Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica..... 703.500 707.500 708.500

Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali

2000: 3.000

2001: 7.000

2002: 8.000

TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO
POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI
SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE... 4.581.563 4.367.300 3.941.300

2) Accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate

(a) (a) (a)
Ministero dei lavori pubblici.. -104.000 -143.000 -143.000

TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO
NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE
O INCREMENTO DI ENTRATE..... -104.000 -143.000 -143.000

TOTALE TABELLA B..... 4.477.563 4.224.300 3.798.300

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato
dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

MINISTERO DEL TESORO
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge n. 195 del 1958 e
legge n. 1198 del 1967:
Costituzione e funzionamento
del Consiglio superiore
della magistratura (3.1.3.1 -
Organi costituzionali -
cap. 2707)..... 35.894 36.612 37.344

Legge n. 17 del 1973:
Aumento dell'assegnazione
annua a favore del
Consiglio nazionale
dell'economia e del
lavoro (3.1.3.1 - Organi
costituzionali - cap. 2706)... 28.765 29.627 30.516

Decreto-legge n. 95 del
1974, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 216 del 1974, legge
n. 281 del 1985 e decreto
legge n. 417 del 1991,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 66 del 1992:
Disposizioni relative al
mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei
titoli azionari (CONSOB)
(3.1.2.16 - CONSOB -
cap. 1990)..... 60.000 60.000 60.000

Legge n.385 del 1978:
Adeguamento della
disciplina dei compensi
per lavoro straordinario
ai dipendenti dello Stato
(7.1.3.5 - Fondi da

ripartire per oneri di personale - cap. 4521)..... 240.000 138.000 138.000

Legge n.468 del 1978:
Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio

- ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355)..... 355.000 228.000 229.000

Legge n. 833 del 1978, decreto legislativo n. 502 del 1992 (articolo 12) e decreto legislativo n. 446 del 1997 (articolo 39, comma 3):

- ART. 12: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3700)..... 46.469.000 48.217.000 49.954.000

- ART. 39, comma 3:
Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3701)..... 7.333.000 - -

Legge n. 16 del 1980:
Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana all'estero (3.2.1.39 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7576)..... 86.542 86.542 86.542

Legge n. 146 del 1980:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1980):

- ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica

(3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)..... 225.000 225.000 225.000

- ART. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)..... 185.000 185.000 220.000

Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo - saccarifero (AGEA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1980)..... 100.000 75.000 -

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

- ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)

Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali:

- ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)... 10.000 10.000 10.000

Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo

della Repubblica italiana ed
 il Governo della Repubblica
 popolare ungherese sulla
 utilizzazione del porto franco
 di Trieste, firmato a Trieste
 il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 -
 Ferrovie dello Stato -
 cap.1951) 575 575 575

Legge n. 385 del 1990:
 Disposizioni in materia
 di trasporti (3.1.2.10
 Ente nazionale di
 assistenza al volo cap. 1930). 70.000 70.000 72.000

Decreto-legge n. 142 del 1991,
 convertito, con modificazioni,
 dalla legge n. 195 del 1991:
 Provvedimenti in favore delle
 popolazioni delle province di
 Siracusa, Catania e Ragusa
 colpite dal terremoto del
 dicembre 1990 ed altre
 disposizioni in favore delle
 zone danneggiate da eccezionali
 avversita' atmosferiche dal
 giugno 1990 al gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1: Reintegro
 fondo protezione civile
 (20.2.1.3 - Fondo per la
 protezione civile - cap.
 9353/p)..... 330.000 356.000 350.000

- ART. 6, comma 1: Spese
 ammortamento mutui (20.2.1.3 -
 Fondo per la protezione
 civile - cap. 9353/p)..... 140.000 140.000 140.000

Decreto legislativo n. 39
 del 1993: Norme in materia
 di sistemi informativi
 automatizzati dalle
 amministrazioni pubbliche:

- ART. 4: Istituzione
 dell'Autorita' per
 l'informatica nella P.A.
 (3.1.2.43 - Autorita' per
 l'informatica nella Pubblica
 Amministrazione - cap. 2501).. 26.000 26.000 26.000

Legge n. 20 del 1994:
 Disposizioni in materia di
 giurisdizione e controllo
 della Corte dei conti:

- ART. 4: Autonomia

finanziaria (3.1.3.10 -
Corte dei conti - cap. 2815).. 449.000 449.000 449.000

Legge n. 109 del 1994: Legge
quadro in materia di lavori
pubblici:

- ART. 4: Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici
(3.1.2.42 - Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici -
cap. 2503)..... 25.000 25.000 30.000

Legge n. 481 del 1995: Norme
per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di
pubblica utilita':

- ART. 2: Istituzione
dell'Autorita' per i servizi
di pubblica utilita' (3.1.2.46
Autorita' per i servizi di
pubblica utilita' - cap. 2502). 5.000 5.000 5.000

Legge n.549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della
finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(3.1.2.26 Contributi ad enti ed
altri organismi cap. 2121).... 13 13 13

Legge n.675 del 1996: Tutela
delle persone e di altri
soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali
(3.1.2.26 - Contributi ad
enti ed altri organismi -
cap.2124)..... 22.045 22.045 22.045

Legge n.94 del 1997:
Modifiche alla legge n. 468
del 1978, e successive
modificazioni e
integrazioni, recante
norme di contabilita'
generale dello Stato in
materia di bilancio.
Delega al Governo per
l'individuazione delle
unita' previsionali di
base del bilancio dello
Stato:

- ART. 7 comma 6:
Contributo in favore

dell'Istituto di studi e
analisi economica (ISAE)
(2.1.2.4 - Istituti di
ricerche e studi economici
e congiunturali - cap.1430)... 24.000 24.000 24.000

Legge n. 249 del 1997:
Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui
sistemi delle
telecomunicazioni e
radiotelevisivo (3.1.2.22 -
Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni -
cap. 2060)..... 50.000 50.000 50.000

Legge n. 128 del 1998:
Disposizioni per
l'adempimento di obblighi
derivanti dalla
appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee:

- ART. 23: Istituzione
Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo
(3.1.2.47 Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo -
cap. 2505)..... 7.000 7.000 7.000

Legge n. 230 del 1998: Nuove
norme in materia di obiezione
di coscienza:

- ART. 19: Fondo nazionale per
il servizio civile (16.1.2.1 -
Obiezione di coscienza -
capp. 5717, 5718)..... 171.850 171.850 171.850

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:

- ART. 80, comma 4:
Formazione professionale
(3.2.1.26 - Artigiancassa -
cap. 2128)..... 5.000 5.000 5.000

Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega al
Governo per il riordino
degli incentivi
all'occupazione e della
normativa che disciplina

l'INAIL, nonche' disposizioni
per il riordino degli enti
previdenziali:

- ART. 51: Contributo
dello Stato in favore
dell'Associazione per
lo sviluppo dell'industria
nel Mezzogiorno (SVIMEZ)
(3.2.1.51 - SVIMEZ -
cap. 7900)..... 3.700 3.700 3.700

Decreto legislativo n. 165
del 1999: Agenzia per le
erogazioni in agricoltura
(AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia
per le erogazioni in
agricoltura - cap. 1940/p).... 360.000 360.000 360.000

Decreto legislativo n. 303
del 1999: Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'articolo
11 della legge n. 59 del 1997
(3.1.3.2 - Presidenza del
Consiglio dei ministri -
capp.2710, 2711, 2712, 2713,
2714)..... 1.637.000 1.602.000 1.597.000

58.454.384 52.607.964 54.303.585
=====

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente
della Repubblica n. 309
del 1990: Testo unico delle
leggi in materia di
disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei
relativi stati di
tossicodipendenza:

- ART. 135: Programmi
finalizzati alla prevenzione
e alla cura dell'AIDS, al
trattamento socio-sanitario,
al recupero e al successivo
reinserimento dei
tossicodipendenti detenuti
(5.1.2.1 - Mantenimento,
assistenza, rieducazione e
trasporto detenuti -
cap. 1825/p)..... 20.000 20.000 20.000

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:
 Contributi ad enti,
 istituti, associazioni,
 fondazioni ed altri
 organismi (1.1.2.1 -
 Contributi ad enti ed
 altri organismi - cap.1165)...

	16	16	16
--	----	----	----

Legge n. 678 del 1996:
 Proroga del contributo a
 favore del Centro di
 prevenzione
 e difesa sociale di Milano
 (5.1.2.3 Contributi ad enti
 ed altri organismi cap. 1856).

	300	300	300
--	-----	-----	-----

 20.316 20.316 20.316
 =====

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962:
 Riordinamento del l'Istituto
 agronomico per l'Oltremare,
 con sede in Firenze (9.1.2.2 -
 Paesi in via di sviluppo -
 cap. 2201).....

	5.400	5.400	5.400
--	-------	-------	-------

Legge n.794 del 1966:
 Ratifica ed esecuzione della
 convenzione internazionale
 per la costituzione
 dell'Istituto italo-latino-
 americano, firmata a Roma il
 1° giugno 1966 (16.1.2.2
 Contributi ad enti ed altri
 organismi cap. 4131).....

	2.976	2.976	2.976
--	-------	-------	-------

Legge n.883 del 1977:
 Approvazione ed esecuzione
 dell'accordo relativo ad un
 programma internazionale per
 l'energia firmato a Parigi il
 18 novembre 1974 (13.1.2.2 -
 Accordi ed organismi
 internazionali - cap. 3749)...

	1.900	1.900	1.900
--	-------	-------	-------

Legge n. 140 del 1980:
 Partecipazione italiana al
 Fondo europeo per la gioventu'
 (15.1.2.5 Accordi ed organismi
 internazionali cap. 4052).....

	275	275	275
--	-----	-----	-----

Legge n. 7 del 1981:
 Stanziamenti aggiuntivi per
 l'aiuto pubblico a favore
 dei Paesi in via di sviluppo
 e decreto-legge n. 155 del

1993, convertito, con
 modificazioni, dalla legge
 n.243 del 1993 (9.1.1.0 -
 Funzionamento - capp. 2150,
 2151, 2152, 2153, 2160, 2161,
 2162, 2163, 2164, 2165, 2166,
 2167, 2168, 2169, 2170;
 9.1.2.2 - Paesi in via di
 sviluppo - capp. 2180, 2181,
 2182, 2183, 2184, 2195)..... 671.887 671.887 672.887

Legge n. 948 del 1982:
 Norme per l'erogazione
 dei contributi statali
 agli enti a carattere
 internazionalistico
 sottoposti alla
 vigilanza del Ministero
 degli affari esteri
 (2.1.2.2 Contributi ad
 enti ed altri organismi
 cap. 1161; 9.1.2.1 -
 Contributi ad enti ed
 altri organismi - cap.
 2176; 10.1.2.2 -
 Contributi ad enti ed
 altri organismi - cap.
 2741; 12.1.2.1 -
 Contributi ad enti ed
 altri organismi - cap.
 3384; 13.1.2.1 -
 Contributi ad enti ed
 altri organismi - cap. 3741).. 4.055 3.855 3.855

Legge n.960 del 1982:
 Rifinanziamento della legge
 14 marzo 1977, n. 73,
 concernente la ratifica degli
 accordi di Osimo tra l'Italia
 e la Jugoslavia (15.1.2.2 -
 Collettivita' italiana
 all'estero - capp. 4061, 4063). 5.500 5.500 5.500

Legge n. 411 del 1985:
 Concessione di un contributo
 statale ordinario alla
 societa' "Dante Alighieri"
 (10.1.2.2 - Contributi ad
 enti ed altri organismi -
 cap. 2744)..... 3.200 3.200 3.200

Legge n. 760 del 1985:
 Adesione dell'Italia
 all'emendamento
 all'articolo 16 dello
 statuto organico
 dell'Istituto internazionale
 per l'unificazione del

diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3383)..... 359 359 359

Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (17.1.2.2; 18.1.2.2; 19.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi capp. 4232; 4332; 4432)..... 6.000 6.000 6.000

Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)... - 10.000 10.000

701.552 711.352 712.352
=====

**MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE**

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 3901)..... 750 750 750

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:
 Contributi ad enti,
 istituti, associazioni,
 fondazioni ed altri
 organismi (2.1.2.2 -
 Contributi ad enti ed altri
 organismi - cap. 1800)..... 17.870 17.870 17.870

Legge n. 440 del 1997 e
 legge n. 144 del 1999
 [(articolo 68, comma 4,
 lettera b)]:
 Fondo per l'ampliamento
 dell'offerta formativa
 (2.1.3.1 - Fondo per
 il funzionamento della
 scuola - cap. 1810)..... 450.000 400.000 450.000

 468.620 418.620 468.620
 =====

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959:
 Istituzione del capitolo
 "Fondo scorta" per il
 personale della Polizia
 di Stato (7.1.1.1 -
 Spese generali di
 funzionamento - cap. 2674).... 50.000 50.000 50.000

Legge n.968 del 1969 e
 decreto-legge n. 361 del
 1995, convertito, con
 modificazioni, dalla legge
 n. 437 del 1995 (articolo 4):
 Fondo scorta del Corpo
 nazionale dei vigili
 del fuoco (4.1.1.1 -
 Spese generali di
 funzionamento - cap. 1916).... 40.000 40.000 40.000

Decreto del Presidente della
 Repubblica n. 309 del 1990:
 Testo unico delle leggi in
 materia di disciplina degli
 stupefacenti e sostanze
 psicotrope, prevenzione, cura
 e riabilitazione dei relativi
 stati di tossicodipendenza:

- ART. 101: Potenziamento
 delle attivita' di prevenzione
 e repressione del traffico
 illecito di sostanze
 stupefacenti o psicotrope
 (7.1.1.1 - Spese generali

di funzionamento - cap. 2668;
 7.1.1.4 - Potenziamento -
 cap. 2815)..... 6.800 6.800 6.800

Legge n. 549 del 1995:
 Misure di razionalizzazione
 della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:
 Contributi ad enti, istituti,
 associazioni, fondazioni ed
 altri organismi (2.1.2.1 -
 Contributi ad enti ed altri
 organismi - cap. 1286)..... 1.011 280 280

 97.811 97.080 97.080
 =====

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto legislativo n. 143
 del 1994: Istituzione
 dell'Ente nazionale per le
 strade:

- ART. 3: Finanziamento e
 programmazione dell'attivit 
 - Spese in conto capitale
 per ammortamento mutui
 (5.2.1.3 - Ente nazionale
 per le strade - cap.8061/p)... 2.000.000 1.500.000 1.000.000

- ART. 3: Funzionamento
 (5.2.1.3 - Ente nazionale
 per le strade - cap. 8061/p).. 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Legge n. 431 del 1998:
 Disciplina delle locazioni
 e del rilascio degli immobili
 ad uso abitativo (articolo 11,
 comma 1) (7.1.2.1 - Sostegno
 all'accesso alle locazioni
 abitative - cap. 4201)..... 710.000 600.000 600.000

 4.710.000 4.100.000 3.600.000

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Legge n. 721 del 1954:
 Istituzione del fondo
 scorta per le Capitanerie
 di ponto (10.1.1.1 - Spese
 generali di funzionamento -
 cap. 2265)..... 10.000 10.000 10.000

Legge n. 267 del 1991:
 Attuazione del piano
 nazionale della pesca

marittima e misure in
materia di credito
peschereccio, nonche' di
riconversione delle unita'
adibite alla pesca con
reti da posta derivante:

- ART. 1, comma 1:
Attuazione del piano
nazionale della pesca
marittima (10.1.1.5 -
Mezzi operativi e
strumentali - cap. 2339)..... 3.100 3.100 3.100

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (6.1.2.1 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 1841)..... 942 942 942

14.042 14.042 14.042
=====

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del
1928: Testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione
e la contabilita' dei Corpi,
istituti e stabilimenti
militari:

- ART. 17, primo comma:
Esercito, Marina ed
Aeronautica (27.1.1.1 -
Spese generali di
funzionamento - cap. 3908).... 91.500 91.500 91.500

- ART. 17, primo comma:
Arma dei carabinieri
(23.1.1.1 - Spese generali
di funzionamento - cap. 2691). 32.500 32.500 32.500

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (27.1.2.2 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 4091)..... 14.000 14.000 14.000

138.000 138.000 138.000

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del piano
nazionale della pesca
marittima e misure in
materia di credito
peschereccio, nonche' di
riconversione delle unita'
adibite alla pesca con
reti da posta derivante:

- ART. 1, comma 1:
Attuazione del piano
nazionale della pesca
marittima (5.1.1.0 -
Funzionamento -
capp. 2853, 2854,
2954/p, 2955/p, 2956;
5.1.2.1 - Pesca -
capp. 3053, 3054, 3055)..... 26.957 26.957 6.957

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti,
istituti, associazioni,
fondazioni ed altri
organismi (2.1.2.2 -
Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 1661).. 11.000 11.000 11.000

37.957 37.957 37.957

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO

Legge n. 287 del 1990:
Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato:

- ART. 10, comma 7:
Somme da erogare per
il finanziamento
dell'Autorita' garante
della concorrenza e del
mercato (5.1.2.2 -
Autorita' garante della
concorrenza e del mercato -

cap. 2850)..... 60.000 60.000 65.000

Legge n. 292 del 1990:
Ordinamento dell'ente
nazionale italiano per
il turismo (8.1.2.1 -
Ente nazionale italiano
per il turismo - cap. 3930).... 47.600 47.600 47.600

Legge n. 282 del 1991,
decreto-legge n. 496 del
1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 61 del 1994 e decreto-legge
n. 26 del 1995, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 95 del 1995:
Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 -
Ente nazionale energia e
ambiente - cap. 7210)..... 460.000 450.000 450.000

Legge n.549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (5.1.2.3 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 2860)..... 5.024 5.024 5.024

572.624 562.624 567.624

=====

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (4.1.2.2 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 2130)..... 75.000 75.000 75.000

Legge n. 68 del 1997:
Riforma dell'Istituto
nazionale per il commercio
estero:

- ART. 8, comma 1, lettera a):
Contributo di funzionamento
(4.1.2.1 - Istituto
commercio estero - cap. 2100). 205.000 205.000 205.000

- ART. 8, comma 1, lettera b):

Contributo di finanziamento
attività promozionale

(4.1.2.1 - Istituto commercio
estero - cap. 2101)..... 150.000 150.000 160.000

430.000 430.000 440.000
=====

MINISTERO DELLA SANITA'

Legge n. 927 del 1980:

Contributi all'Ufficio
internazionale delle
epizoozie, con sede a Parigi

(4.1.2.2 Contributi ad enti
ed altri organismi -
cap. 2630)..... 250 250 250

Decreto legislativo n. 502
del 1992: Riordino della
disciplina in materia
sanitaria:

- ART. 12: Fondo sanitario
nazionale (7.1.2.1 - Ricerca
scientifica - cap. 2980)..... 489.550 439.750 444.750

Decreto legislativo n. 267
del 1993: Riordinamento
dell'Istituto superiore di
sanita': (7.1.2.2 - Istituto
superiore di sanita' -
cap. 2990)..... 210.000 210.000 210.000

Decreto legislativo n. 268
del 1993: Riordinamento
dell'Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza del
lavoro: (7.1.2.3 - Istituto
superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro -
cap. 3000)..... 160.000 160.000 160.000

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:

Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (9.1.2.3 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 3241)..... 4.500 4.500 4.500

Legge n. 434 del 1998:
Finanziamento degli interventi
in materia di animali di

affezione e per la prevenzione
del randagismo: (4.1.2.3 -
Prevenzione del randagismo -
cap. 2642)..... 2.600 2.600 2.600

866.900 817.100 822.100
=====

**MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI**

Legge n. 190 del 1975: Norme
relative al funzionamento
della biblioteca nazionale
centrale "Vittorio Emanuele II"
di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento
- cap. 1601)..... 6.000 6.000 6.000

Decreto del Presidente della
Repubblica n. 805 del 1975:
Organizzazione del Ministero
per i beni culturali e
ambientali - Assegnazioni
per il funzionamento degli
istituti centrali (3.1.1.0 -
Funzionamento - capp. 1602,
1603; 4.1.1.0 - Funzionamento -
capp. 2111, 2112)..... 10.000 10.000 10.000

Legge n. 163 del 1985
e articolo 30, comma 7,
della legge n. 1213 del
1965, come sostituito
dall'articolo 24 del
decreto-legge n. 26 del
1994, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 153 del 1994:
Nuova disciplina degli
interventi dello Stato
a favore dello spettacolo
(7.1.2.2 - Fondo unico
per lo spettacolo -
capp. 4301, 4302, 4303,
4304, 4305, 4306;
7.2.1.1 - Fondo unico
per lo spettacolo -
capp. 8211, 8212/p, 8213,
8214, 8215)..... 970.000 970.000 980.000

Legge n. 118 del 1987:
Norme relative alla
Scuola archeologica
italiana in Atene
(4.1.2.1 - Enti ed
attivit  culturali -
cap. 2304)..... 2.000 2.000 2.000

Legge n. 466 del 1988:

Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 1804)..... 6.500 6.500 6.500

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap.1951).... 39.064 39.064 39.064

Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 1802)..... 20.000 20.000 20.000

1.053.564 1.053.564 1.063.564
=====

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 3955, 3957/p).... 95.000 95.000 95.000

Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1879, 1880/P)..... 250 250 250

Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali

e istituzione
 dell'Agenzia nazionale
 per la protezione
 dell'ambiente (articolo
 1-bis comma 5, e articolo
 6, comma 1) (6.1.2.1 -
 Agenzia nazionale per
 la protezione ambientale -
 cap. 3151; 6.2.1.1 -
 Agenzia nazionale
 per la protezione
 ambientale - cap. 8008)..... 104.450 104.450 104.450

Legge n. 549 del 1995:
 Misure di razionalizzazione
 della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:
 Contributi ad enti,
 istituti, associazioni,
 fondazioni ed altri
 organismi (3.1.2.2 -
 Contributi ad enti ed
 altri organismi -
 cap. 2001) 123.000 123.000 123.000

 322.700 322.700 322.700
 =====

MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
 E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
 E TECNOLOGICA

Legge n. 407 del 1974,
 modificata dalla legge
 n. 216 del 1977: Ratifica
 ed esecuzione degli accordi
 firmati a Bruxelles il 23
 novembre 1971 nell'ambito
 del programma europeo di
 cooperazione scientifica e
 tecnologica ed autorizzazione
 alle spese connesse alla
 partecipazione italiana ad
 iniziative da attuarsi in
 esecuzione del programma
 medesimo (4.2.1.3 - Accordi
 internazionali per la ricerca
 scientifica - cap. 7592)..... 6.000 6.000 6.000

Legge n. 394 del 1977:
 Potenziamento dell'attivit 
 sportiva universitaria
 (2.1.2.5 - Altri interventi
 per le universita' statali -
 cap. 1271)..... 20.000 15.000 15.000

Legge n. 245 del 1990:
 Norme sul piano triennale

di sviluppo dell'universita'
e per l'attuazione del piano
quadriennale 1986-1990
(2.1.2.1 - Piani e programmi
di sviluppo dell'universita' -
cap. 1256)..... 150.000 150.000 200.000

Legge n. 243 del 1991:
Universita' non statali
legalmente riconosciute
(2.1.2.2 - Universita' ed
istituti non statali -
cap. 1262)..... 195.000 195.000 200.000

Legge n. 147 del 1992:
Modifiche ed integrazioni
alla legge 2 dicembre 1991,
n. 390, recante norme sul
diritto agli studi
universitari (3.1.2.2 -
Diritto allo studio -
cap. 1527)..... 200.000 200.000 200.000

Legge n. 537 del 1993:
Interventi correttivi
di finanza pubblica:

- ART. 5, comma 1, lettera a):
Costituzione fondo
finanziamento ordinario
delle universita' (2.1.2.3 -
Finanziamento ordinario
delle universita' statali -
cap. 1263)..... 11.200.000 11.200.000 11.350.000

Legge n. 662 del 1996:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 87:
Costituzione del fondo per
il finanziamento ordinario
degli osservatori (2.1.2.4 -
Finanziamento ordinario
degli osservatori -
cap. 1265)..... 78.000 78.000 78.000

Decreto legislativo n. 204
del 1998: Disposizioni
per il coordinamento, la
programmazione e la
valutazione della
politica nazionale
relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica
(4.2.1.1 - Ricerca
scientifica - cap. 7536)..... 2.412.000 2.402.000 2.402.000

	14.261.000	14.246.000	14.451.000	
TOTALE GENERALE		82.149.470	75.577.319	77.058.940

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE

N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione dell'amministrazione il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Legge n. 1329 del 1965:

Provvedimenti per
l'acquisto di nuove
macchine utensili
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.46 - Sostegno
finanziario del sistema
produttivo - cap. 7658)..... 130.000 340.000 350.000

Legge n. 1089 del 1968
di conversione del
decreto-legge n.918 del
1968: Nuove norme sui
territori depressi del
centro nord, sulla ricerca
scientifica e tecnologica
e sulle Ferrovie dello
Stato:

- ART. 4: Fondo speciale
per la ricerca applicata
(Universita' e ricerca:
4.2.1.2 - Ricerca applicata -
cap. 7550)..... 200.000 200.000 200.000

Decreto del Presidente
della Repubblica n. 1090
del 1968: Piano regolatore
generale degli acquedotti

(Lavori pubblici: 4.2.1.1 -
Acquedotti, fognature ed
opere igienico-sanitarie -
cap. 7402)..... - - 5.000

Legge n. 817 del 1971:
Disposizioni per il
rifi nanziamen to delle
provvidenze per lo
sviluppo della proprieta'
coltivatrice (Politiche
agricole: 2.2.1.3 - Cassa
proprieta' contadina -
cap. 7171)..... 20.000 20.000 20.000

Legge n. 7 del 1981:
Stanziamen ti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via
di sviluppo e decreto-legge
n. 155 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 243 del 1993
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.2.4 - Fondo rotativo
per la cooperazione allo
sviluppo - cap. 8140)..... - - 40.000

Decreto-legge n. 251 del
1981, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 394 del 1981: Misure a
sostegno delle esportazioni
italiane:

- ART. 2: Fondo rotativo
finanziamento imprese
esportatrici (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.46 -
Sostegno finanziario del
sistema produttivo -
cap. 7660)..... 150.000 150.000 150.000

Decreto-legge n. 791 del
1981, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 54 del 1982: Disposizioni
in materia previdenziale:

- ART. 12: Finanziamento
delle attivita' di formazione
professionale (Lavoro e
previdenza: 8.2.1.2 -
Formazione professionale -
capp. 7710, 7711)..... - - 26.000

Legge n. 979 del 1982:
 Disposizioni per la
 difesa del mare (Art. 7)
 (Trasporti e navigazione:
 10.2.1.3 - Mezzi navali
 ed aerei - capp. 7570, 7572,
 7573 - Ambiente: 8.2.1.2 -
 Mezzi navali ed aerei -
 cap. 8461)..... - - 18.800

Decreto-legge n. 159 del
 1984, convertito, con
 modificazioni, dalla legge
 n. 363 del 1984:
 Interventi urgenti in
 favore delle popolazioni
 colpite dai movimenti
 sismici del 29 aprile 1984
 in Umbria e dell'11 maggio
 1984 in Abruzzo, Molise,
 Lazio e Campania (Tesoro,
 bilancio e programmazione
 economica: 20.2.1.2
 Emergenze sul territorio -
 cap. 9337)..... 40.000 30.000 30.000

Legge n. 16 del 1985:
 Programma quinquennale
 di costruzione di nuove
 sedi di servizio e relative
 pertinenze per l'Arma dei
 carabinieri (Lavori pubblici:
 6.2.1.1 - Edilizia di
 servizio - cap. 8154)..... 10.000 10.000 -

Legge n. 49 del 1985:
 Provvedimenti per il
 credito alla cooperazione
 e misure urgenti a
 salvaguardia dei livelli
 di occupazione:

 - ART. 1: Istituzione del
 Fondo di rotazione per lo
 sviluppo della cooperazione
 (Tesoro, bilancio e
 programmazione economica:
 3.2.1.13 Cooperazione allo
 sviluppo - cap. 7240)..... 10.000 10.000 5.000

Decreto-legge n. 480 del
 1985 convertito con
 modificazioni, dalla
 legge n. 662 del 1985:
 Interventi urgenti in
 favore dei cittadini
 colpiti dalla catastrofe
 del 19 luglio 1985 in

Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7483)..... - 10.000 10.000

Legge n. 26 del 1986:
Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610)..... 26.000 22.000 17.000

- ART. 6, primo comma, lettera e): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350)..... 21.000 6.000 1.000

Legge n.41 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- ART. 11, commi 15 e 16:
Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800)..... 10.000 - -

Legge n. 752 del 1986:
Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:

- ART. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111)..... 5.000 10.000 10.000

Legge n. 771 del 1986:
Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Lavori pubblici: 6.2.1.16 Patrimonio culturale non statale -

cap.8878).....	6.000	-	-
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8157).....			
	10.000	10.000	-
Legge n.910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);			
- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 Edilizia penitenziaria - cap. 8481).....			
	15.000	15.000	15.000
ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Universita' e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109).....			
	50.000	100.000	600.000
- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100).....			
	-	-	250.000
Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed			

in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:

- ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9339)..... 30.000 50.000 60.000

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620)..... 2.950.000 2.800.000 4.000.000

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104)..... 10.000 12.000 12.000

- ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 9131)..... - - 25.000

Legge n. 521 del 1988:
Misure di potenziamento
delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco:

- ART. 27: Programma di
costruzione di nuove sedi
di servizio (Lavori pubblici:
6.2.1.1 - Edilizia di
servizio - cap. 8158)..... 10.000 10.000 -

Legge n. 183 del 1989 e
decreto-legge n. 398
del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 493 del 1993
(articolo 12): Norme per
il riassetto organizzativo
e funzionale della difesa
del suolo (Tesoro, bilancio
e programmazione economica:
7.2.1.6 - Difesa del suolo -
cap. 8561)..... 30.000 30.000 750.000

Legge n. 385 del 1990:
Disposizioni in materia di
trasporti (Tesoro, bilancio
e programmazione economica:
3.2.1.21 - Ente nazionale di
assistenza al volo -
cap. 7340)..... - - 130.000

Legge n.396 del 1990:
Interventi per Roma,
capitale della Repubblica
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
23.2.1.1 - Fondo per Roma
capitale - cap. 9410)..... - - 200.000

Decreto-legge n. 142 del
1991, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 195 del 1991:
Provvedimenti in favore
delle popolazioni delle
province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite
dal terremoto nel dicembre
1990 ed altre disposizioni
in favore delle zone
danneggiate da
eccezionali avversità
atmosferiche dal giugno
1990 al gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1:
 Reintegro fondo
 protezione civile
 (Tesoro, bilancio e
 programmazione economica:
 20.2.1.3 - Fondo per la
 protezione civile - cap.
 9353)..... - - 80.000

Legge n. 267 del 1991:
 Attuazione del terzo
 piano nazionale della
 pesca marittima e misure
 in materia di credito
 peschereccio, nonche' di
 riconversione delle
 unita' adibite alla pesca
 con reti da posta
 derivante:

- ART. 1, comma 1:
 Attuazione del piano
 nazionale della pesca
 marittima (Politiche
 agricole: 5.2.1.2 -
 Pesca - capp. 7991, 7992,
 7993, 7994, 7995, 7997,
 7999, 8001, 8002)..... - - 60.000

- ART. 1, comma 2:
 Misure in materia di
 credito peschereccio
 di esercizio (legge 28
 agosto 1989, n. 302)
 (Politiche agricole:
 5.2.1.2 - Pesca -
 cap. 7995)..... - - 1.000

Legge n. 185 del 1992:
 Nuova disciplina del
 Fondo di solidarieta'
 nazionale:

- ART. 1, comma 3:
 Fondo di solidarieta'
 nazionale (Politiche
 agricole: 3.2.1.3 -
 Bonifica, miglioramento
 e sviluppo fondiario -
 cap. 7439)..... - - 200.000

- ART. 1, comma 3:
 Fondo di solidarieta'
 (Tesoro, bilancio e
 programmazione
 economica: 3.2.2.3 -
 Fondo di solidarieta'
 nazionale - cap. 8130)..... - - 280.000

Legge n. 212 del 1992:
 Collaborazione con i
 Paesi dell'Europa
 centrale ed orientale
 (Tesoro, bilancio e
 programmazione
 economica: 7.2.1.15 -
 Accordi ed organismi
 internazionali - cap. 8680).... 25.000 25.0002 5.000

Decreto legislativo
 n. 502 del 1992:
 Riordino della disciplina
 in materia sanitaria:

- ART. 12: Fondo sanitario
 nazionale (Sanita': 7.2.1.1 -
 Ricerca scientifica -
 cap. 7601)..... - - 100.000

Decreto legislativo n. 504
 del 1992: Riordino della
 finanza degli enti
 territoriali a norma
 dell'articolo 4 della legge
 23 ottobre 1992, n.421:

- ART. 34, comma 3:
 Fondo nazionale ordinario
 per gli investimenti
 (Interno: 3.2.1.2 -
 Finanziamento enti locali -
 cap. 7236)..... - - 130.000

Decreto-legge n. 148 del
 1993, convertito, con
 modificazioni, dalla legge
 n. 236 del 1993: Interventi
 urgenti a sostegno
 dell'occupazione:

- ART. 1, comma 7:
 Fondo per l'occupazione
 (Lavoro e previdenza:
 7.2.1.3 - Occupazione -
 cap. 7670)..... 800.000 - -

- ARTT. 3, comma 9,
 e 8, comma 4-bis:
 Contributo speciale
 alla regione Calabria
 (Tesoro, bilancio e
 programmazione
 economica: 7.2.1.12 -
 Interventi straordinari
 per la Calabria -
 cap. 8640)..... 150.000 150.000 150.000

Legge n. 317 del 1993:
 Norme generali per il
 completamento dei piani
 di ricostruzione post-
 bellica (Lavori pubblici:
 6.2.1.9 - Calamita'
 naturali e danni bellici -
 cap. 8600)..... 15.000 15.000 -

Legge n. 97 del 1994:
 Nuove disposizioni
 per le zone montane
 (Tesoro, bilancio e
 programmazione economica:
 8.2.1.16 - Fondo per la
 montagna - cap. 9260)..... 100.000 100.000 100.000

Decreto legislativo
 n. 143 del 1994:
 Istituzione dell'Ente
 nazionale per le strade:

 - ART. 3: Finanziamento
 e programmazione
 dell'attivit  per altre
 spese in conto capitale
 (Lavori pubblici: 5.2.1.3
 - Ente nazionale per le
 strade - cap. 8061)..... 970.000 1.000.000 990.000

Decreto-legge n. 515 del
 1994, convertito, con
 modificazioni, dalla legge
 n. 596 del 1994:
 Provvedimenti urgenti in
 materia di finanza locale
 per l'anno 1994 (Interno:
 3.2.1.2 - Finanziamento
 enti locali - cap. 7232)..... - - 225.000

Decreto-legge n. 26 del
 1995, convertito, con
 modificazioni, dalla
 legge n. 95 del 1995:
 Disposizioni urgenti
 per la ripresa delle
 attivita' imprenditoriali:

 - ART. 1: Imprenditorialita'
 giovanile (Tesoro, bilancio
 e programmazione economica:
 3.2.1.29 - Imprenditorialita'
 giovanile - cap. 7464)..... 10.000 10.000 10.000

Decreto-legge n. 307 del
 1996, convertito, con
 modificazioni, dalla legge

n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica:

- ART. 2, comma 2:
Finanziamento della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.54 - Informatica di servizio - cap. 7703)..... 30.000 - -

Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:

- ART. 6, comma 3:
Finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526)..... 25.000 25.000 25.000

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350)..... 50.000 - -

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

- ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239) 190.000 - -

Legge n. 266 del 1997:
Interventi urgenti per
l'economia:

- ART. 12, comma 3:
Fondo contributi
interessi della Cassa
per il credito alle imprese
artigiane (Tesoro, bilancio
e programmazione economica:
3.2.1.26 - Artigiancassa -
cap. 7401)..... 120.000 120.000 120.000

- ART. 14, comma 1:
Interventi per lo sviluppo
imprenditoriale in aree di
degrado urbano (Industria:
6.2.1.16 - Incentivi alle
imprese - cap. 7804)..... 5.000 5.000 5.000

Legge n. 449 del 1997:
Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 49, comma 11:
Fondo nazionale ordinario
per gli investimenti (Interno:
3.2.1.2 - Finanziamento enti
locali - cap. 7236)..... 30.000 - -

Decreto legislativo n. 143
del 1998: Disposizioni in
materia di commercio con
l'estero:

- ART. 8, comma 2: Fondo
di riserva e indennizzi
SACE (Tesoro, bilancio
e programmazione
economica: 3.2.2.1 -
SACE - cap. 8100)..... 100.000 100.000 100.000

Decreto-legge n. 180
del 1998, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 267 del
1998: Misure urgenti
per la prevenzione del
rischio idrogeologico
ed a favore delle zone
colpite da disastri
franosi nella
regione Campania:

- ART. 1, comma 2:
Misure di prevenzione
per le aree a rischio
(Ambiente: 1.2.1.1 -

Difesa del suolo -
cap. 7008)..... - 300.000 -

Decreto legislativo
n. 204 del 1998:
Disposizioni per il
coordinamento, la
programmazione e la
valutazione della
politica nazionale
relativa alla ricerca
scientifica e
tecnologica:

- ART. 1, comma 3:
Fondo integrativo
speciale per la ricerca
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.47 - Ricerca
scientifica - cap. 7672)..... 10.000 10.000 10.000

Legge n. 208 del 1998:
Attivazione delle
risorse preordinate
dalla legge finanziaria
per l'anno 1998 al fine
di realizzare interventi
nelle aree depresse.
Istituzione di un fondo
rotativo per il
finanziamento dei
programmi di promozione
imprenditoriale
nelle aree depresse:

- ART. 1, comma 1:
Prosecuzione degli
interventi per le aree
deprese (Tesoro, bilancio
e programmazione economica:
7.2.1.8 - Aree depresse -
cap. 8590)..... 2.000.000 5.000.000 5.000.000

Legge n. 295 del 1998:
Disposizioni per il
finanziamento di
interventi e opere di
interesse pubblico:

- ART. 1, comma 1:
Interventi per
l'adeguamento degli
edifici demaniali alle
norme di sicurezza
(Lavori pubblici:
6.2.1.1 - Edilizia
di servizio - cap. 8160)..... 80.000 90.000 100.000

Legge n. 366 del 1998:
 Norme per il
 finanziamento della
 mobilità' ciclistica
 (Trasporti e navigazione:
 2.2.1.10 - Mobilita'
 ciclistica - cap. 7111)..... 13.000 15.000 10.000

Legge n. 423 del 1998:
 Interventi strutturali
 e urgenti nel settore
 agricolo, agrumicolo e
 zootecnico:

- ART. 1, comma 1:
 (Politiche agricole:
 3.2.1.4 - Informazione e
 ricerca - cap. 7624)..... 10.000 10.000 10.000

Legge n. 426 del 1998:
 Nuovi interventi in
 campo ambientale:

- ART. 1, comma 1:
 Interventi di bonifica e
 ripristino ambientale dei
 siti inquinati (Ambiente:
 1.2.1.4 - Programmi di
 tutela ambientale -
 cap. 7082)..... 300.000 - -

- ART. 3, commi 1, 2, 3
 e 7: Rifinanziamento
 degli interventi previsti
 dalla legge n. 344 del
 1997 in materia ambientale
 (Ambiente: 4.2.1.1 -
 Piani disinquinamento -
 cap. 7616; 5.2.1.1 -
 Informazione, monitoraggio
 e progetti in materia
 ambientale - capp. 7802,
 7803, 7804; 7.2.1.2 -
 Prevenzione inquinamento
 atmosferico e acustico -
 cap. 8254)..... 55.000 55.000 55.000

Legge n. 448 del 1998:
 Misure di finanza
 pubblica per la
 stabilizzazione e lo
 sviluppo:

- ART. 27: Fornitura
 gratuita dei libri di
 testo (Interno: 3.2.1.3 -
 Altri interventi enti

locali - cap. 7243).....	100.000	-	-
- ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082).....			
	700.000	-	-
- ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541).....			
	1.068.000	1.504.000	2.755.000
- ART. 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Difesa: 11.2.1.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7177).....			
	200.000	-	-
- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800).....			
	1.595.000	690.000	690.000
- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanita': 5.2.1.3 Riqualficazione assistenza sanitaria - cap. 7560).....			
	300.000	300.000	300.000
Decreto-legge n.450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n.39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:			
- ART. 1, comma 1 (Sanita': 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria - cap. 7580).....			
	30.000	30.000	30.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina			

l'INAIL, nonche' disposizioni
per il riordino degli enti
previdenziali:

- ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186).....	100.000	100.000	100.000
TOTALE.	12.914.000	13.489.000	18.585.000

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella
riportano dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento
alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la
quale e' ricompreso il capitolo.

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Legge n. 270 del 1997:
Piano degli interventi
di interesse nazionale
relativi a percorsi
giubilari e pellegrinaggi
in localita' al di fuori
del Lazio (articolo 3)
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
23.2.1.2 - Giubileo 2000 -
cap. 9412)..... -40.000 - -

Legge n. 354 del 1998:
Piano triennale per la
soppressione di passaggi
a livello sulle linee
ferroviarie dello Stato:

- ART. 1, comma 3:
 Apporto al capitale sociale
 delle Ferrovie dello Stato
 spa per il piano triennale
 di soppressione dei passaggi
 a livello (Trasporti e
 navigazione: 2.2.1.9 -
 Ferrovie dello Stato
 cap. 7095) (1)..... - -18.000 -18.000

- ART. 3: Apporto al
 capitale sociale delle
 Ferrovie dello Stato spa
 per interventi di
 potenziamento e
 ammodernamento di
 itinerari ferroviari
 (Trasporti e navigazione:
 2.2.1.9 - Ferrovie dello
 Stato - cap. 7096) (2)..... - -70.000 -70.000

 - 40.000 -88.000 -8.000

(1) Le autorizzazioni di spesa sono altresì ridotte di lire
 90.000.000.000 per gli anni 2003 e seguenti. (2) Le autorizzazioni di
 spesa sono altresì ridotte di lire 350.000.000.000 per gli anni 2003
 e seguenti.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella
 riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento
 alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la
 quale è ricompreso il capitolo.

Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad
 indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2001 e
 successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2001 e
 successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31
 dicembre 1999 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli
 eventuali effetti delle precedenti tabelle - D" (Rifinanziamento) ed
 "E" (Definanziamento).

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed
 aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata

- 9. - Mediocredito centrale - SIMEST spa
 - 10. - Artigiancassa
 - 11. - Interventi nel settore dei trasporti
 - 12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
 - 13. - Interventi nel settore della ricerca
 - 14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
 - 15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
 - 16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)
 - 17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
 - 18. - Metropolitana di Napoli
 - 19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
 - 20. - Realizzazione strutture turistiche
 - 21. - Interventi in agricoltura
 - 22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
 - 23. - Universita' (compresa edilizia)
 - 24. - Impiantistica sportiva
 - 25. - Sistemazione aree urbane
 - 26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
 - 27. - Interventi diversi
- N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 15, 18, 20, 26.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire)	2000	2001	2002	2003	Anno Limite e terminale impeg. successivi
1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto. Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico: ART. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7262)	4.600	-	-	-	-
	4.600	-	-	-	-

- 2. Interventi a favore delle imprese industriali.
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):
- ART. 18 e Art. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 1:
Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

37.000 - - - -

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap.
7800/P)

30.000 98.500 3

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione:

- ART. I-ter. Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza:
7.2.1.2 - Fondo per la promozione allo sviluppo - cap. 7611)

31.250 - - - -

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore
dell'economia:

- ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione,
ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali
di armamento (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap.
7800/P)

100.400 - - - -

Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione
del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria:
6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

100.690 - - - -

Legge n.266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- ART. 4, comma 1: Interventi di razionalizzazione,
ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali
di armamento (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap.
7800/P)

15.000 15.000 - - - 2

- ART. 4, comma 3: Interventi nel settore aeronautico
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

100.000 100.000 100.000 - - 3

- ART. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle
imprese - cap. 7800/P)

20.000 - - - -

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite
--	------	------	------	------	-------------

(milioni di lire)

- ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

60.000 60.000 60.000 - - 3

ART. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo industriale in aree di degrado urbano (industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7804)

5.000 5.000 5.000 - -

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

1.595.000 690.000 690.000 - - 3

Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attivita' produttive:

- ART. 1: Interventi per il settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

99.700 99.700 99.700 - - 3

- ART. 2, comma 5/A: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

84.800 84.800 84.800 - - 3

- ART. 2, comma 5/B: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) -

- 35.000 35.000 - - 3

2.278.840 1.188.000 1.074.500
=====

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER	2000	2001	2002	2003	Anno Limite
--	------	------	------	------	-------------

e terminale impeg.
successivi

SETTORI DI
INTERVENTO

(milioni di lire)

3. Interventi per calamita' naturali.

Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - capp. 8502, 8504)

12.500 12.500 17.500 - - 3

Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.7 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 8571)

2.000 2.000 4.000 - - 3

Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9337)

40.000 30.000 30.000 - -

Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n.662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7483)

- 10.000 10.000 - - 3

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.10 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 9190)

75.440 100.000 122.800 127.200 2003 3

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite

(milioni di lire)

=====

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 93531P)

107.000 135.000 80.000 - - 3

Legge n.433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

- ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 8500)

300.000 300.000 350.000 870.000 2004 3

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

- ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7484; 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8602)

100.000 100.000 233.000 - 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite
(milioni di lire)					

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

- ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)

120.000 120.000 120.000 1.940.000 2019

- ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap.

9332)

35.000 35.000 35.000 525.000 2017

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

- ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 - Difesa del suolo - cap. 7008)

- 300.000 - - - 3

- ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9332)

4.000 4.000 4.000 20.000 2007 3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7302)

10.000 25.000 25.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite e terminale impeg. successivi
--	------	------	------	------	---

(milioni di lire)

=====

- ART. 50, comma 1, lettera l): Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia.- (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7250)

15.000 15.000 15.000 - - 3

Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:

- ART. 1, comma 3: Ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7302)

15.000 15.000 15.000 - - 3

Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile.

- ART. 2, comma 3: Recupero edifici monumentali privati (Beni

culturali: 4.2.1.4 Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 7804)

3.000 3.000 3.000 - - 3

- ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)

47.000 47.000 47.000 799.000 2019 3

- ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)

3.000 3.000 3.000 51.000 2019 3

- ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)

29.500 33.000 33.000 561.000 2019 3

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite
--	------	------	------	------	-------------

(milioni di lire)

=====

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti. Delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- ART. 42, comma 5: Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7250)

60.000 60.000 60.000 - - 3

978.440 1.349.500 1.207.300 4.893.200

4. Interventi nelle aree depresse Legge n. 1089 del 1968, di conversione del decreto legge n. 918 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:

- ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)

200.000 200.000 200.000 - -

Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 nonche' legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590)

4.097.336 2.821.192 2.500.000 - - 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite
(milioni di lire)					

Decreto-legge n. 415 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

- ART. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamita' naturali e danni bellici - cap.7309; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.16 Fondo per la montagna - cap. 9260)
off; 313.000 50.000 - - - 3

Decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995: Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (articolo 9) (Tesoro bilancio e programmazione economica: 8.2.1.6 - Metropolitane - cap. 9150; 8.2. 1.11 Aree depresse - cap. 9103; 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260)

121.170 - - - -

(Universita' e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)

42.830 - - - -

Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4) (Tesoro bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.8 Aree depresse - cap. 8590)

50.000 69.142 - - - 3

(Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7257; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - cap. 8011; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662)

633.221 85.771 - - - 3

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite
--	------	------	------	------	-------------

=====

(milioni di lire)

=====

(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 4.2.1.4 Opere marittime e portuali - cap.7263)

268.426 460.092 - - - 3
(Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse - cap. 8331)

99.426 82.408 - - - 3
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

96.250 - - - -
(Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P;
4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap.
7735/P)

168.820 205.310 - - - 3
(Universita' e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria,
grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7115)

96.361 71.840 - - - 3
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e
protette (articolo 1): (Tesoro, bilancio e programmazione economica:
3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.10 - Fondo di
rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese
istituzionali di programma - cap. 8740; 8.1.2.2 - Aree depresse -
cap. 4920; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.14 -
Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province
autonome - cap. 9240; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma -
cap. 9275)

999.107 2.497.432 - - - -
(Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione
del suolo - cap. 7574; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662; 7.2.1.5
- Aree depresse - cap. 9435)

87.754 135.645 - - - 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite
(milioni di lire)					
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7164; 4.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7251; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263)	66.355	240.889	-	-	3
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P; 8.2.1.1 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 8060)					
	28.394	-	-	-	3
(Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7716; 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7773)					
	50.000	70.713	-	-	3
(Ambiente: 3.2.1.1 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7448; 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P; 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P)					
	51.508	68.792	-	-	3
(Universita' e ricerca: 4.2.1.2 Ricerca applicata cap. 7550/P)					
	168.750	-	-	-	-
Decreto-legge n.67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (articolo 1): (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.17 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 8573; 7.2.1.8 - Aree depresse cap. 8590; 8.2.1.13 - Accordi di programma cap. 9230)					
	1.504.784	1.475.753	-	-	-
(Pubblica istruzione: 3.1.2.4 - Aree depresse - cap. 2220; 4.1.2.3 - Aree depresse - cap. 2520; 5.1.2.2 Aree depresse - cap. 2920; 6.1.2.2 - Aree depresse cap. 3220; 7.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3520; 10.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4220; 11.1.2.3 Aree depresse - cap. 4520)					
	52.950	131.8163	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite e terminale impeg. successivi
(milioni di lire)					

(Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7257; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - cap. 8011; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - capp. 8281, 8287; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662; 6.2.1.17 - Patrimonio culturale statale - cap. 8951)

460.372 235.704 - - - 3

(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione cap. 7034; 2.2.1.4 Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7164; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263)

183.133 316.621 - - - 3

(Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse cap. 8331)

130.574 170.592 - - - 3

(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

1.086.432 350.000 - - - 3

(Lavoro e previdenza: 7.1.2.1 - Occupazione - cap. 7670/P)

20.000 - - - -

(Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P; 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P)

131.513 381.022 - - - 3

(Universita' e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)

168.750 - - - -

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI	2000	2001	2002	2003	Anno Limite e terminale impeg. successivi
--	------	------	------	------	---

INTERVENTO

(milioni di lire)

=====

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse: (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9275, 9276; 20.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 9356)

3.202.299 6.305.606 6.142.599 - - 3
(Finanze: 4.1.2.5 ~ Devoluzione di proventi - cap. 3590)

200.000 150.000 - - - 3
(Lavori pubblici: 4.2.1.7 - Intese istituzionali di programma - cap. 7669; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 5.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 8095; 6.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9012. 9013)

268.760 789.182 409.601 - - 3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.12 - Intese istituzionali di programma - capp. 7125, 7126; 3.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 7180)

68.507 113.440 42.987 - - 3
(Politiche agricole: 6.2.1.8 - Intese istituzionali di programma - cap. 8599)

34.360 64.105 26.901 - - 3
(Industria: 5.2.1.8 - Centri di sviluppo dell'imprenditorialita' nel Mezzogiorno - cap. 7520; 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

635.000 1.250.000 600.000 - - 3
(Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione cap. 7670/P)

15.000 - - - -

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite e terminale impeg. successivi
--	------	------	------	------	---

(milioni di lire)

(Beni culturali: 3.2.1.9 - Intese istituzionali di programma - cap. 7510; 4.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 7790; 5.2.1.6 - Intese istituzionali di programma - cap. 8060)

20.501 36.382 15.267 - - 3

(Ambiente: 4.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 7771)

39.007 72.775 30.538 - - 3

(Università e ricerca: 2.2.1.3 - Intese istituzionali di programma - cap. 7337, 7338; 4.2.1.2 - Ricerca applicata cap. 7550/P)

116.566 568.510 32.107 - - 3

- ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8591)

73.100 73.100 - - - 3

- ART. 1, comma 1/A: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive da tabella C, legge finanziaria 1999): (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8592; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230)

2.800.000 2.900.000 - - - 3

(Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065)

300.000 300.000 - - - 3

(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800)

1.250.000 1.250.000 - - - 3

(Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)

200.000 200.000 - - - 3

20.600.316 24.193.834 10.000.000

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO

(milioni di lire)

5. Credito agevolato al commercio.

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

106.000 - - - -

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

124.000 209.600 - - -

230.000 209.600 - - -

6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610)

26.000 22.000 17.000 - -

- ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350)

21.000 6.000 1.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite
--	------	------	------	------	-------------

(milioni di lire)

=====

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

- ART. 3, comma 2: Interventi per Venezia. (Lavori pubblici: 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - capp. 7151, 7153, 7154, 7157)

3.500 3.500 3.500 - - 3

(Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7158; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7262)

2.000 2.000 2.000 - - 3
(Beni culturali: 3.2.1.7 - Interventi per Venezia cap. 7601)

1.000 1.000 1.000 - - 3
(Universita' e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria,
grandi attrezzature e ricerca scientifica - capp. 7107, 7108, 7118)

3.500 3.500 3.500 - - 3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera b): Rifinanziamento dei programmi
di intervento (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.40
- Interventi per Venezia - capp. 7585, 7586)

6.000 16.000 16.000 - - 3
(Lavori pubblici: 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - capp.
7152, 7154)

14.000 34.000 34.000 - - 3
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di
interesse locale:
- ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di
Aviano (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.14 -
Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province
autonome - cap. 8660)

4.000 4.000 4.000 4.000 2003 3

81.000 92.000 82.000 4.000
=====

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO (milioni di lire)	2000	2001	2002	2003	Anno Limite
---	------	------	------	------	-------------

=====

7. Provvidenze per l'editoria.

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria
(Beni culturali: 3.2.1.5 - Editoria libraria - cap. 7551)

5.000 5.000 5.000 15.000 2005 3

5.000 5.000 5.000 15.000

=====

8. Edilizia residenziale e agevolata.

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7251)

- 200.000 221.900 - - 3

Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia:

- ART. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici: 7.2.1.3 Eliminazione barriere architettoniche cap. 9473)

20.000 - - - -

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

- ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160)

141.600 90.000 100.000 - -

161.600 290.000 321.900 - -

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite
--	------	------	------	------	-------------

(milioni di lire)

=====

9. Mediocredito centrale - SIMEST Spa.

Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)

130.000 340.000 350.000 - - 3

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

- ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7660)

150.000 150.000 150.000 - -

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

- ART. 18, ottavo e nono comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione

economica: 3.2.1.46 - SOSTEGNO FINANZIARIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO - CAP. 7657)

- - 133.400 - - 3

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):

- ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - SOSTEGNO FINANZIARIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO - CAP. 7657)

50.000 50.000 44.600 - - 3

Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:

- ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.13 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - CAP. 7240)

10.000 10.000 5.000 - -

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite
--	------	------	------	------	-------------

(milioni di lire)

=====

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7657)

50.000 50.000 34.600 - - 3

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

- ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)

70.000 70.000 70.000 616.000 2004 3

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)

75.000 75.000 75.000 375.000 2007 3
 - ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657)

50.000 50.000 50.000 600.000 2006 3

 585.000 795.000 912.600 1.591.000
 =====

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite e terminale impeg. successivi
--	------	------	------	------	---

(milioni di lire)

=====

10. Artigiancassa.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
 - ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento, degli interessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401)

50.000 50.000 69.750 - - 3

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401)

50.000 50.000 29.750 - - 3

Legge n.266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
 - ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa cap. 7401)

195.000 195.000 195.000 450.000 2007 3

 295.000 295.000 294.500 450.000
 =====

11. Interventi nel settore dei trasporti.

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
 - ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350)

6.150.000 6.200.000 6.200.000 16.473.000 2005 3

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite
--	------	------	------	------	-------------

(milioni di lire)

=====

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

- ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa
per il completamento della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia e
per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e
navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7098)

3.500 3.500 3.500 21.000 2008 3

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

- ART. 1, comma 2: Opere di ampliamento e ammodernamento delle
infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 -
Aeroporti - cap. 7160)

15.000 15.000 15.000 - - 3

- ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di
trasporto di persone (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 - Trasporti
pubblici locali - cap. 7056)

195.000 195.000 195.000 1.755.000 2011 3

- ART. 2, comma 8/A: Contributi per il risanamento
tecnico-economico della gestione governativa per la navigazione dei
laghi Maggiore, di Como e di Garda (Trasporti e navigazione: 4.2.1.5
- Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7319)

20.000 20.000 20.000 - - 3

- ART. 2, comma 8/B: Contributi per il miglioramento
tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi
d'Iseo e Trasimeno (Trasporti e navigazione: 4.2.1.7 - Trasporti
pubblici locali cap. 7340)

2.500 2.500 2.500 - - 3

- ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap.
7056)

1.000 1.000 1.000 10.000 2012 3

20.000 20.000 20.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
--	------	------	------	------	------	--------

(milioni di lire)

=====

- ART. 11: Risanamento del sistema idroviario padano-veneto
(Trasporti e navigazione: 4.2.1.6 - Sistemi idroviari - cap. 7331)

40.000 40.000 40.000 - - 3

- ART. 18: Informatizzazione dei servizi marittimi (Trasporti e navigazione: 8.2.1.2 - Informatica di servizio - cap. 7476)

4.400 4.400 4.400 - - 3

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:
- ART. 4, comma 19: Sostituzione parco autoveicoli a propulsione tradizionale con autoveicoli a minimo impatto ambientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.48 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 7235)

5.400 5.400 5.400 - - 3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 50, comma 1, lettera a): Prosecuzione interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del 1992 (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7068)

80.000 180.000 180.000 - - 3

7.064.800 7.304.800 7.299.800 20.823.000
=====

12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.

Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992 (articolo 1, comma 7): Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8154).

10.000 10.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
--------------------------------------	------	------	------	------	------	--------

e terminale impeg.

=====

- ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8031).

20.000 20.000 20.000 280.000 2016 3

- ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8032)

20.000 20.000 20.000 280.000 2016 3

Decreto-legge n.67 del 1997, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8033)

55.000 75.000 75.000 1.250.000 2017 3

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di Interventi e opere di interesse pubblico:

- ART. 3, comma 1: Adeguamento sistema autostradale (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8034)

61.600 61.600 61.600 - - 3

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
--	------	------	------	------	------	--------

(milioni di lire)

=====

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 50, comma 1, lettera g): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8034)

50.000 70.000 70.000 - - 3

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- ART. 11: Raddoppio della strada statale Ragusa Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8066)

- 10.000 10.000 - - 3

4.073.600 4.153.600 1.246.600 1.810.000

=====

17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al

2.074.200 966.200 996.200 -

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
(milioni di lire)

21. Interventi in agricoltura Legge n. 817 del 1971:
Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo
della proprieta' coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa
proprieta' contadina - cap. 7171)

20.000 20.000 20.000 - - 3

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di
solidarieta' nazionale: - ART. 1, comma 3: Fondo di solidarieta'
nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 Bonifica, miglioramento e
sviluppo fondiario cap. 7439)

200.000 200.000 200.000 - - 3

- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' nazionale (Tesoro,
bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarieta'
nazionale - cap. 8130)

280.000 280.000 280.000 - - 3

Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel
settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:
- ART. 1, comma 1 (Politiche agricole: 3.2.1.4 - Informazione
e ricerca - cap. 7624)

10.000 10.000 10.000 - -

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa, che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali:

- ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche
agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale -
cap. 7186)

100.000 100.000 100.000 - - 3

610.000 610.000 610.000 -

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.

40.000 40.000 40.000 - - 3

Decreto-legge n. 791 del 1981 convertito, con modificazioni dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:

- ART. 12: Finanziamento delle attivita' di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711)

26.000 26.000 26.000 - - 3

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7): (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7570, 7572, 7573)

8.800 8.800 8.800 - - 3

(Ambiente: 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8461)

10.000 10.000 10.000 - - 3

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100)

250.000 250.000 250.000 - - 3

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620)

2.950.000 2.800.000 4.000.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO 2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI				e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER		successivi			
SETTORI DI					
INTERVENTO					

(milioni di lire)

Legge n. 67 del, 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti eseguibili - cap. 9131)

25.000 25.000 25.000 - - 3

Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito e di diritto pubblico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.28 - Istituti di credito di diritto pubblico - cap. 7454)

16.667 - - - -

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7340)

130.000 130.000 130.000 - - 3

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- ART. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)

63.043 63.043 60.000 - - 3

- ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio d'esercizio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - cap. 7995)

1.000 1.000 1.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite

(milioni di lire)

Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto " Giacomo Leopardi nel mondo " (Beni culturali: 3.2.1.3 - Progetto Leopardi - cap. 7451)

2.000 - - - -

Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680)

25.000 25.000 25.000 - - 3

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanita': 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601)

50.000 50.000 100.000 - - 3

Decreto legislativo n.504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421:

- ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)

130.000 130.000 130.000 - - 3

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione cap. 7670)

800.000 - - - -

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite
(milioni di lire)					

ART. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640)

150.000 150.000 150.000 - - 3

Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 8600)

15.000 15.000 - - -

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232).

225.000 225.000 225.000 - - 3

Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali:

- ART. 1: Imprenditorialita' giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialita' giovanile - cap. 7464)

10.000 10.000 10.000 - -

Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 - (Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica) (articolo 1-bis) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)

600.000 600.000 - - - 3

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

- ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: - 3.2.1.3 Altri interventi enti locali - cap. 7239)

190.000 - - - -

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno Limite
				e terminale	impeg.
			successivi		

(milioni di lire)

Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 8720)

100.000 100.000 150.000 - - 3

Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 6.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7246)

3.000 3.000 - - 3

Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.2 - Giubileo 2000 - cap. 9412)

160.000 - - - -

Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:

- ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia: 4.2.1.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7106/P)

10.000 - - - -

Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica:

- ART. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente
poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.20
- Poste italiane Spa - cap. 7331)

1.000.000 1.000.000 - - - 3

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite

(milioni di lire)

=====

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia
di commercio con l'estero:

- ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro,
bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8100)

100.000 100.000 100.000 - - 3

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

- ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione societa' di trasporto
aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.45
- Ricapitalizzazione societa' di trasporto aereo - cap. 7647)

300.000 300.000 500.000 - - 3

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore
dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (Lavori
pubblici: 2.2.1.3 - Opere varie - cap. 7121)

30.000 30.000 30.000 480.000 2018 1

Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per
l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della
normativa comunitaria di settore:

- ART. 8, comma 3, lettera a): Adeguamento della componente
navale del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e
navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7574)

10.000 10.000 10.000 - - 3

- ART. 8, comma 3, lettera b): Costruzione di unita' navali
per la vigilanza al di la' del limite esterno del mare territoriale
(Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap.
7575)

20.000 20.000 20.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite

(milioni di lire)

- ART. 8, comma 3, lettera d): Adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7576)

2.000 2.000 2.000 - - 3

Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali (articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 4 e 6) (Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - capp. 7717, 7719, 7721; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8212)

24.000 5.000 5.000 - - 3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 50, comma 1, lettera e): Prosecuzione del potenziamento tecnologico delle forze di polizia (Interno: 7.2.1.1 - Potenziamento servizi e strutture - cap. 7401)

67.100 67.100 67.100 - - 2

- ART. 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Difesa: 11.2.1.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7177)

250.000 76.000 76.000 - - 3

- ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)

1.773.000 2.209.000 3.525.000 285.000 - 3

- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanita': 5.2.1.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7560)

1.000.000 1.000.000 300.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite

e terminale impeg. successivi

(milioni di lire)

Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi
urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:

- ART. 1, comma 1 (Sanita': 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria -
cap. 7580)

30.000 30.000 30.000 - -

- ART. 1, comma 3, e 2, comma 1: Sanita' (Sanita': 5.2.1.4 -
Informatica di servizio - cap. 7570; 5.2.1.5. - Edilizia sanitaria -
cap. 7580)

103.532 - - - -

- ART. 4-bis: Interventi in materia di edilizia sanitaria
pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 -
Edilizia sanitaria - cap. 8541)

135.000 200.000 - - - 3

Legge n.477 del 1998: Autorizzazione di spesa per l'acquisto,
la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di
rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi
per il personale (Affari esteri: 6.2.1.3 Edilizia di servizio - cap.
7245).

23.000 23.000 23.000 42.500 2004 3

Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione
generale del catasto (Spese per la realizzazione di un programma per
la costruzione e l'ammodernamento di immobili) (articoli 29, comma 4,
e 28, comma 3) (Finanze: 5.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 7163;
7.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 7282)

79.500 79.500 79.500 67.400 2003 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO

(milioni di lire)

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali:

- ART. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni
regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica:
3.2.1.16 - Province, comuni e comunita' montane - cap. 7271)

40.000 40.000 - - - 3

- ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.52 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7688)

80.000 80.000 80.000 1.360.000 2019 3

- ART. 28: Metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7381)

10.000 10.000 10.000 70.000 2009 3

- ART. 34, comma 3: Fondo nazionale per la montagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna cap. 9260)

20.000 30.000 30.000 - - 3

Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alle normative sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali:

- ART. 1, comma 10: Ristrutturazione edilizia sede del Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - edilizia di servizio - cap. 8663)

45.000 - - - -

- ART. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7776)

4.000 - - - -

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
--	------	------	------	------	------	--------

(milioni di lire)

=====

- ART. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 3.2.1.4 - Acquisizione di beni bibliografici e archivistici - cap. 7507)

1.000 - - - -

- ART. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali: 2.2.1.4 - Prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale - cap. 7253)

6.895 - - - -

11.194.537 10.032.443 10.228.400 2.304.900

TOTALE.....51.443.423 52.531.977 35.220.800 31.891.100
=====

ALLEGATO N. 1

ELENCO DELLE LEGGI VIGENTI RIFINANZIABILI PER UN PERIODO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, LETTERA F), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ARTICOLO 2, COMMA 18, DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N.208)

ALLEGATO N. 1

(Articolo 70, comma 7)

Legge n. 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7658)

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato: - ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Universita' e ricerca cap. 7550/p)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici - cap. 7402)

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della, proprieta' coltivatrice (Politiche agricole - cap. 7171)

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8140)

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: -ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7660)

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale: - ART. 12: Finanziamento delle attivita' di formazione professionale (Lavoro e previdenza - capp. 7710, 7711)

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7251)

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (Trasporti e navigazione - capp. 7570, 7572, 7573; Ambiente - cap. 8461)

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - ART. 18, commi settimo e ottavo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7657)

Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9337)

Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici - cap. 8154)

Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione: - ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7240) -ART. 17: Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (Lavoro e previdenza - cap. 7670)

Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi di alcuni abitati (Lavori pubblici - capp. 7483, 8304, 8605)

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8610):

- ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria - cap. 7350)

Legge n.41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria - cap. 7800)

Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8590)

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: - ART. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole - cap. 8111)

Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici - cap. 8157)

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

ART. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici - cap. 8481)

ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca - cap. 7109/p)

- ART. 7, comma 15, lettera d): Ristrutturazione e ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7281)

- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale in conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9100)

Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da

dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:

- ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9339)

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8620/p)

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole - cap. 8104)

- ART. 17, comma 26: Interventi straordinari per completamento opere in corso di competenza statale finanziate con leggi speciali (Lavori pubblici - cap. 7123) - ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopprimere ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9131)

Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- ART. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici - cap. 8158)

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8561)

Legge n. 289 del 1989: Realizzazione di impianti sportivi (Beni culturali cap. 8261)

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9190)

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7340)

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9410)

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1: Fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9353)

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)

- ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole - cap. 7995)

Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (articolo 9, comma 4) (Finanze - capp. 7020,

7061, 7101, 7161, 7221, 7281)

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

- ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8500)

Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto " Giacomo Leopardi nel mondo " (Beni culturali - cap. 7451)

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale:

- ART. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap. 7439)

- ART. 1, comma 4 (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 8130)

Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8680)

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanita' - cap. 7601)

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno - cap. 7236)

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro - cap. 7670)

ART. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza - cap. 8601)

- ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8640)

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:

- ART. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale (Politiche agricole cap. 8217)

Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici - cap. 8600)

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9260)

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attivita' - spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici - cap. 8061 /p)

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno - cap. 7232/p)

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali nella prima decade del